A background graphic consisting of a complex network of interconnected nodes and lines. The nodes are represented by small circles in various colors (grey, blue, orange, green, purple) and are connected by thin, light grey lines, creating a web-like structure that fills the page.

Mappatura sullo stato attuale delle procedure di identificazione e accertamento dell'età

Report Finale

Progetto "Mapping on age assessment and voluntary guardianship and Psychological support to UAC in Catania, Milan and Turin" implementato da Save the Children in partnership con UNHCR.

A cura di: Giada Saguto

Attività di ricerca: Giada Saguto, con il contributo di Valentina Vitale e il supporto di Margherita Liverani

Revisione al testo: Lisa Bjelogrić

Attività di Focus Group Discussion: gli operatori e le operatrici in frontiera e di CivicoZero a Catania, Torino e Milano e la cooperativa CivicoZero Onlus di Roma

Coordinamento editoriale e grafico: Laura Binetti

Grafica: Odd ep. studio collective

Stampa: Mc Promo Tutto da personalizzare

Pubblicato da Save the Children Italia ETS
giugno 2023

“This publication has been produced with the assistance of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The contents of this publication are the sole responsibility of Save the Children and can in no way be taken to reflect the views of UNHCR.”

Mappatura sullo stato attuale delle procedure di identificazione e accertamento dell'età

Ringraziamenti

Si ringraziano gli operatori e le operatrici in frontiera e di CivicoZero a Catania, Torino e Milano e la cooperativa CivicoZero onlus di Roma.

Un grazie di cuore ai **ragazzi e alle ragazze** per la loro partecipazione e il loro prezioso contributo a questa ricerca, attraverso la loro testimonianza diretta delle esperienze di identificazione, il racconto delle loro esperienze, la partecipazione ai Focus Group Discussions (FGDs).

È stata inoltre preziosa la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte a livello nazionale e locale che hanno partecipato alle tavole rotonde e alle interviste bilaterali: Ministero dell'Interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. Immigrazione e politiche d'integrazione, Ministero della Salute - D. G. Prevenzione sanitaria, Ministero della Salute - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, Tribunale per i Minorenni di Bologna, Tribunale per i Minorenni di Catania, Tribunale per i Minorenni di Messina, Tribunale per i Minorenni di Palermo, Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ANCI Servizio Centrale SAI/ Cittalia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Servizi Sociali del Comune di Milano e Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) della Regione Marche - Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute (ODS), Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - Ambulatorio Pediatrico Multiculturale, Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Un sentito ringraziamento va anche **alle società mediche, i gruppi e le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni internazionali e le agenzie** che hanno partecipato alla ricerca, attraverso interviste bilaterali o adesione alle tavole rotonde: Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), Società Italiana di Pediatria (SIP) - Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GNLBM), Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), Centro Penc Antropologia e Psicologia Geoclinica, Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM).

Indice

1. INTRODUZIONE	<i>pg. 6</i>
2. OBIETTIVI E METODOLOGIA DI RICERCA	<i>pg. 10</i>
2.1 Obiettivi della ricerca	<i>pg. 12</i>
2.2 Metodologia di ricerca	<i>pg. 12</i>
2.3 Limitazioni della ricerca	<i>pg. 13</i>
3. UN FOCUS SULLA LEGGE	<i>pg. 14</i>
3.1 L'accertamento dell'età: la normativa e gli standard in Italia e nell'Unione Europea	<i>pg. 16</i>
3.2 Normativa, procedure standardizzate, linee guida e protocolli su identificazione dei MSNA e accertamento dell'età in Italia	<i>pg. 17</i>
3.3 Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati	<i>pg. 19</i>
4. LE PRASSI NAZIONALI	<i>pg. 22</i>
4.1 Panoramica sull'applicazione della normativa relativa all'identificazione/ accertamento dell'età	<i>pg. 24</i>
4.2 Panoramica sull'applicazione del Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati	<i>pg. 25</i>
4.3 Principali criticità, sfide e problemi emersi a livello nazionale	<i>pg. 26</i>
5. LE PRASSI TERRITORIALI	<i>pg. 32</i>
6. LA VOCE DEI MSNA: PRINCIPALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEI FOCUS GROUP	<i>pg. 40</i>
6.1 Metodologia	<i>pg. 42</i>
6.2 Principali criticità rilevate e bisogni identificati e possibili soluzioni proposte	<i>pg. 42</i>
7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI	<i>pg. 48</i>
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA	<i>pg. 56</i>
APPENDICE	<i>pg. 64</i>



1.

Introduzione

Colgo con grande entusiasmo e piacere l'invito di scrivere poche righe a prefazione di questo importante e tempestivo report di Save the Children sullo stato attuale in Italia delle procedure di identificazione e accertamento dell'età.

Lascio al lettore interessato alla tematica di percorrere i meandri di questa mappatura, e di scorrere i diversi protocolli e le leggi del caso, nonché le differenti e contrastanti realtà nazionali, così come le interessanti prospettive fornite dagli stessi minori. Non è mistero, tuttavia, malgrado i numerosi tentativi di gruppi di lavoro locali, regionali e nazionali di dare indicazioni precise, che non vi sia ancora uniformità e pieno accordo tra i diversi attori – e tale problematica va ben oltre i confini nazionali.

Proprio per questo motivo apprezzo ancora di più la possibilità che mi è stata data di portare una prospettiva un po' differente, un po' più distante dal coro attuale: quella della medicina legale umanitaria.

L'azione forense umanitaria ("humanitarian forensic action") è un nuovo campo di applicazione delle scienze forensi e della medicina legale nell'ambito della risposta umanitaria non soltanto al conflitto armato, ma anche ad altre situazioni di violenza, di catastrofi e di emergenze o condizioni critiche portate dal fenomeno della migrazione, con il fine ultime di alleviare la sofferenza e tutelare diritti e la dignità umani attraverso la medicina e le scienze forensi. E proprio nel novero delle grandi urgenze si pone la questione della determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, soprattutto in un paese come il nostro che costituisce una delle principali porte d'accesso all'Europa occidentale e che accoglie ogni anno un numero elevato di bambini e adolescenti non accompagnati.

Tuttavia, malgrado la legge Zampa che nel 2017 tentò di garantire la massima tutela di tali minori, esiste ancora molta confusione e disomogeneità su quale effettivamente sia l'approccio congruo per proteggere al massimo il "diritto alla minore età", con ripercussioni tragiche per il destino di questi giovani.

L'ambito di questo delicatissimo accertamento è da decenni inficiato da due gravissimi fattori: il primo consiste nella infruttuosa diatriba che da oltre trent'anni vede erroneamente contrapposto il mondo psico-sociale a quello clinico; il secondo invece riguarda la mancanza di un reale approccio scientifico nell'applicazione di qualsivoglia metodo per la valutazione dell'età, sia esso di derivazione psicologica o di derivazione clinico biologica.

Tutto ciò sfocia inevitabilmente in comportamenti diametralmente opposti ma ugualmente gravi come l'identificazione della minore o maggiore età attraverso una radiografia del polso oppure attraverso un mero colloquio sociale o psicologico.

Mi vengono, a proposito, in mente ancora le parole di un ragazzino pakistano, senza documenti, per il quale l'assistente sociale e la psicologa avevano espresso perplessità circa la dichiarata minore età, e che era stato poi valutato come maggiorenne in un Pronto Soccorso della città da una sola lastra al polso. L'insistenza del ragazzino lo aveva portato alla nostra attenzione (presso la Medicina Legale della nostra Università), per una seconda opinione.

Alla visita medica completa integrata con un secondo colloquio psicologico ed ulteriori approfondimenti radiologici, avevamo decretato l'età del ragazzo intorno ai 16 anni ed eravamo riusciti nel contempo ad intercettare una brutta gastrite e una parassitosi.

Ci aveva ringraziato – non solo per la correzione "anagrafica" ma perché finalmente era stato trattato come una persona "intera" aveva detto, finalmente qualcuno si era preso cura di lui.

Rimane, questo, il racconto di un caso, ma credo sia esemplificativo: l'approccio multidisciplinare (o olistico come molti lo chiamerebbero) può esistere soltanto se non vengono demonizzate aprioristicamente le attività psico-sociali (come poco scientifiche e scarsamente obiettive) o quelle clinico radiologiche (come eccessivamente invasive o poco precise).

A questo punto arriviamo alla mancata scientificità dell'iter spesso adottato in questi accertamenti.

Ogni metodo di valutazione, dall'età mentale, a quella biologica o ossea, al livello di vulnerabilità indipendentemente dall'età della persona, deve avere come unico scopo quello di garantire la tutela, la dignità e i diritti.

Ma come facciamo a garantire il migliore risultato, e quindi, "oltre ogni ragionevole dubbio" la migliore tutela di chi è veramente minorenni, se non conosciamo gli errori di questi metodi, tanto di quelli psico-sociali quanto di quelli clinici?

Credo che se tra care giver, medici e scienziati ci fosse maggiore interazione e maggiore ricerca di metodo scientifico per questo ambito (che non vuol dire più tecnologia ma semplicemente maggiore rigore nell'apporto delle singole discipline), la situazione descritta in questa mappatura non sarebbe così aleatoria e frammentata. A questo proposito val la pena, visto che si è fatto cenno alla medicina legale umanitaria, riflettere su quello che pare il paradosso della frequente assenza in questo teatro dell'esperto "forense" (nel report emerge tra l'altro come anomala la presenza del medico legale anziché del pediatra, dell'auxologo o del radiologo), dal momento che questi (i forensic scientists) sono gli scienziati e i clinici più preparati a discutere di "range di errore" e di "ragionevole dubbio" in scenari amministrativi, giudiziari e pertinenti ai diritti umani.

Negli ultimi anni diversi gruppi e società forensi si sono occupati di questo argomento, fornendo una pletora di pubblicazioni a proposito, nonché un'appropriata metodologia scientifica con cui presentare la forza delle prove a tutela dei minori. Importante, ad esempio, è ricordare che anche se alcuni metodi radiologici (che emettono radiazioni pari a un viaggio in treno) possono avere un margine di errore di anni, utilizzare l'età minima di quel "range" è in assoluto la maggiore garanzia possibile per tutelare al meglio il vero minore (in questo modo "sdoganando" con valide argomentazioni statistiche la bontà di accettare il rischio di giudicare come minorenne un soggetto maggiorenne).

Io credo che gran parte di chi si occupa ogni giorno di questa tematica sia fortemente convinto della bontà dell'approccio olistico, o meglio multidisciplinare, e che gli accertamenti medici vadano chiamati in causa soltanto quando non esistono documenti o vi siano seri dubbi circa l'età. Nelle realtà virtuose questo succede già. È tuttavia importante ammettere che laddove sia necessario l'accertamento dell'età biologica - quella accertabile soltanto con metodo clinico (nella realtà milanese in cui opero è inferiore al 10% del totale dei casi) - questa debba essere effettuata alla presenza di mediatori culturali, con il consenso del minore, con il contributo di assistenti sociali e psicologi, ma senza timore di applicare le tecniche strumentali che possono garantire al meglio la definizione della minore età, e che sono l'espressione della massima sinergia tra auxologia, radiologia, epidemiologia e scienze medico-forensi. Sciogliere questi nodi ancora - inutile negarlo - esistente, porterebbe con maggiore facilità anche a una più snella e fiduciosa gestione del minore da parte delle varie agenzie ed autorità pubbliche del territorio (Tribunali, Comuni, Ospedali e Università, Forze dell'Ordine).

Credo che questo importante sforzo di Save the Children costituisca "food for thought", cibo per la mente, e un fondamentale punto di riflessione e di partenza per creare un sistema più equo e tutelante per coloro che più di chiunque altro hanno diritto a un futuro migliore: i minori.

Cristina Cattaneo

Professore Ordinario di Medicina Legale


Professore di Antropologia

Labanof - Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense

Sezione di Medicina Legale, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute

Università degli Studi di Milano

Membro del Direttivo SIMLA - Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni



2.

Obiettivi e metodologia di ricerca

2.1 Obiettivo della ricerca

L'obiettivo della presente mappatura è restituire una fotografia dello stato di attuazione delle procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MNSA) in Italia attraverso l'analisi di documentazione già esistente e la realizzazione di consultazioni con diversi attori chiave (istituzioni, terzo settore e organizzazioni internazionali), nonché direttamente con i minori stranieri non accompagnati.

Sulla base dei risultati della mappatura, che mette in luce le sfide, le opportunità e le buone prassi esistenti, sono state elaborate una serie di proposte e raccomandazioni rivolte agli attori istituzionali che hanno un mandato specifico in materia di identificazione e accertamento dell'età, al fine di migliorare la protezione dei minori stranieri non accompagnate/i e il rispetto dei loro diritti in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale e dei protocolli esistenti.

- I principali ambiti di analisi utili a delineare un quadro dello stato attuale delle procedure di identificazione e individuare particolari criticità, ma anche le buone prassi esistenti, riguardano: la garanzia di accesso all'informazione nei luoghi di sbarco o frontiere terrestri; la dichiarazione delle generalità; l'accoglienza nelle more dell'accertamento; il collocamento dei MSNA sul territorio nazionale e i suoi effetti; il primo colloquio ai sensi dell'art. 19 bis d. lgs. 142/2015. Riguardo in particolare all'accertamento dell'età, l'analisi si è concentrata sull'analisi documentale, l'applicazione del beneficio del dubbio e il fondato dubbio, l'applicazione del Protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, approvato in Conferenza Unificata il 9 luglio 2020, le esperienze dei territori e il ruolo delle istituzioni coinvolte;

2.2 Metodologia di ricerca

La presente mappatura è frutto del lavoro di analisi di più fonti, della partecipazione diretta alle attività progettuali e della consultazione di materiale bibliografico esistente.

La metodologia è stata caratterizzata da un approccio partecipativo, viste le molteplici attività di consultazione e coinvolgimento attivo e diretto dei beneficiari ultimi e principali dell'attività, i minori stranieri non accompagnati, così come della società civile e delle istituzioni. Si è infine scelto di valorizzare le buone prassi rilevate a livello locale, al fine di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, rafforzare le collaborazioni in atto e promuovere nuove sinergie.

Tra aprile e dicembre 2022 sono state condotte le seguenti attività di ricerca:



Desk Review/ Fonti bibliografiche

È stata realizzata una Desk Review sulla materia dell'accertamento dell'età, raccogliendo i principali documenti e strumenti elaborati in Italia e in Europa sul tema, attraverso una "bibliografia ragionata", consultabile in calce al presente documento. La bibliografia è stata suddivisa per aree tematiche: la normativa nazionale rilevante, i protocolli esistenti a livello nazionale e locale sull'identificazione e l'accertamento multidisciplinare dell'età, la giurisprudenza italiana rilevante, le raccomandazioni e i pareri emessi a livello internazionale (UNHCR, UNICEF), europeo (Consiglio D'Europa, EASO, SCEP, FRA), nazionale (Garanti, Consiglio Superiore di Sanità), gli strumenti operativi e guide (EASO, FRONTEX, Save the Children, Società Italiana di Pediatria, UK Home Office), così come la recente pubblicazione del report dell'INMP "Primo rapporto nazionale sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".

➔ **Focus Group Discussions e interviste individuali con MSNA**

Il team di Save the Children presente nei territori ha condotto 5 Focus Group Discussions (FGDs) e 16 interviste individuali con minori stranieri non accompagnati sul tema dell'identificazione nei seguenti territori: Catania, Roma, Milano, Torino, Lampedusa e Ventimiglia. Hanno partecipato 56 MSNA e neomaggiorenni di diversa nazionalità (Somalia, Marocco, Guinea Bissau, Bangladesh, Egitto, Gambia, Kosovo, Turchia- Kurdistan, Pakistan, Sud Sudan, Afghanistan, Eritrea, Tunisia, Siria), età (15-19) e genere. La conduzione delle interviste individuali è stata realizzata da operatori e operatrici di Save the Children che conoscevano già i MSNA partecipanti: in questo modo è stato possibile favorire un clima di fiducia. La presenza della mediazione linguistico-culturale, in ciascuna sessione, ha facilitato la comunicazione, la partecipazione e l'ascolto dei MSNA. La metodologia utilizzata per la conduzione dei FGDs si è basata sull'esperienza di Save the Children per la conduzione di attività partecipative con persone di minore età ed ha, inoltre, previsto l'uso del kit di UNHCR per la conduzione dei FGDs con MSNA. Nonostante le interviste siano state realizzate con MSNA in diversi territori, le esperienze da loro rappresentate fanno riferimento alle località da cui sono transitati o in cui sono arrivati. In particolare, le località in questione sono la frontiera nord-est (rotta balcanica), Taranto, Lampedusa, Pantelleria (rotta del Mediterraneo centrale) e la frontiera di Ventimiglia. Pertanto, le criticità e i bisogni espressi dai MSNA durante i FGDs e le interviste non rappresentano necessariamente lo specchio della realtà dei territori in cui sono state effettuate (es. Catania, Roma, Torino, Milano, Ventimiglia).

In appendice si riporta la traccia utilizzata per la realizzazione dei FGDs e delle interviste individuali.

➔ **Interviste bilaterali con attori chiave**

Sono state realizzate 12 interviste bilaterali con stakeholders chiave nell'ambito dell'accertamento dell'età, rappresentanti di ONG, OO.II. e istituzioni. In Appendice è possibile consultare la "Tabella riassuntiva delle interviste a informanti chiave" con l'elenco degli attori coinvolti.

➔ **Tavole rotonde con attori chiave**

Sono state organizzate 3 tavole rotonde, che hanno visto la partecipazione di rappresentanti di 25 enti tra istituzioni e Organizzazioni internazionali, di livello nazionale e territoriale. In Appendice è possibile consultare la "Tabella riassuntiva degli stakeholders coinvolti nelle tavole rotonde" con l'elenco degli attori coinvolti.

2.3 Limitazioni della ricerca

Il lavoro di mappatura prevedeva un focus specifico sulle 8 regioni italiane dove c'è una maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati (Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria)¹ e sulle aree di confine, ove hanno luogo le procedure di prima identificazione. In particolare in queste ultime aree è stato particolarmente impegnativo realizzare le focus Group Discussion con i minori stranieri non accompagnati e alcuni attori chiave non hanno assicurato la propria disponibilità ad interviste e/o a partecipare alle Tavole rotonde organizzate per il progetto.

La presente mappatura non pretende dunque di essere esaustiva. Tuttavia, rappresenta una fotografia ragionevolmente fedele della realtà osservata nei suoi elementi costitutivi principali, rispondente anche alla finalità di fornire utili spunti di riflessione ed offrire valide proposte operative e raccomandazioni sulle procedure e le prassi in atto.



3.

Un focus sulla legge

3.1 L'accertamento dell'età: la normativa e gli standard in Italia e nell'Unione Europea

La normativa internazionale, le linee guida e i posizionamenti delle organizzazioni internazionali forniscono indicazioni sui principi generali e sulle garanzie procedurali che devono essere rispettate nel corso dell'accertamento dell'età.

Le Nazioni Unite (es. Comitato dei diritti dell'infanzia, Comitato dei diritti dei lavoratori migranti) e le sue Agenzie (es. UNHCR, UNICEF, OIM), il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea (es. EUAA, FRA, Commissione Europea, Parlamento Europeo) hanno adottato diverse raccomandazioni, risoluzioni, direttive a livello internazionale ed europeo. Nella bibliografia ragionata (sezione "Raccomandazioni, pareri e dichiarazioni") è possibile consultare l'elenco completo.

Le linee guida internazionali prevedono **standard minimi e principi** che devono essere rispettati nella procedura di accertamento dell'età, in linea con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e con i suoi principi fondamentali quali: il principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC), il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6 CRC), il diritto di esprimere la propria opinione, di essere informati e ascoltati (art. 12 CRC), il diritto alla non discriminazione (art. 2 CRC).

I posizionamenti internazionali suggeriscono l'uso di metodiche gender e culturally sensitive e l'utilizzo di approcci olistici e multidisciplinari.

Le pubblicazioni in materia dell'EUAA offrono, a tal proposito, una guida con indicazioni pratiche, raccomandazioni chiave e strumenti necessari per assicurare il principio del superiore interesse durante la procedura di accertamento dell'età. Esse forniscono inoltre informazioni aggiornate sui metodi utilizzati dagli Stati dell'UE+ e sui nuovi metodi non ancora in uso, come possibili o future alternative.

L'EUAA raccomanda agli Stati un approccio multidisciplinare che implica l'esplorazione di diversi aspetti o fattori come quelli fisici, psicologici, di sviluppo, ambientali e culturali e che si sviluppa in più fasi: se durante una delle fasi ci sono elementi che puntano con certezza verso una minore età, allora non sarà necessario proseguire con i passaggi successivi.

Di seguito si riportano alcune delle principali argomentazioni del Comitato per i Diritti dell'Infanzia (CRC) sul tema dell'accertamento dell'età.

Sull'applicazione del beneficio del dubbio e della presunzione di minore età²:

- Il Comitato ritiene che gli Stati parte debbano nominare gratuitamente un rappresentante legale qualificato e competente dal punto di vista linguistico per tutti i giovani che dichiarano di essere minorenni, non appena possibile al loro arrivo. Il Comitato ritiene che fornire una rappresentanza a queste persone durante il processo di accertamento dell'età costituisca una garanzia essenziale per il rispetto del loro interesse superiore e per assicurare il loro diritto a essere ascoltati.
- Il comitato in sintesi ritiene che nelle more del procedimento alla persona deve essere riconosciuto il beneficio del dubbio ed il principio di presunzione di minore età.

Sull'eccezionalità degli accertamenti dell'età e la valutazione multidisciplinare:

- Solo eccezionalmente i bambini possono essere sottoposti a esami di determinazione dell'età. Questi devono essere condotti in modo olistico e garantire il diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione. Il pubblico ministero non potrà prendere una decisione sull'età di un bambino senza averlo interrogato e la decisione finale sarà soggetta ad appello. Infine, non ci possono essere dubbi sull'età di qualsiasi bambino che abbia con sé un documento d'identità del suo Paese d'origine.
- In assenza di documenti d'identità o di altri mezzi appropriati, al fine di effettuare una stima informata dell'età, gli Stati dovrebbero intraprendere una valutazione completa dello sviluppo fisico e psicologico del bambino, effettuata da pediatri e specialisti o altri professionisti in grado di prendere in considerazione diversi aspetti dello sviluppo allo stesso tempo.

Sugli esami medici radiologici per l'accertamento dell'età³:

- Sebbene la determinazione dell'età ossea sia comune, è inaffidabile, colpisce la dignità e l'integrità fisica dei minori e non ha alcuna indicazione medica, come confermato dal Royal College of Radiologists di Londra. In una risoluzione del 12 settembre 2013, il Parlamento europeo ha condannato la natura inappropriata e invasiva delle tecniche mediche utilizzate per determinare l'età sulla base dell'età ossea, che possono essere traumatiche, hanno ampi margini di errore e sono talvolta eseguite senza il consenso del minore.
- Gli Stati dovrebbero astenersi dall'affidarsi a metodi medici basati sull'analisi delle ossa e sull'esame dei denti, che possono essere imprecisi, avere ampi margini di errore, essere traumatici e portare a procedimenti legali non necessari. Secondo l'Alto Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, le associazioni pediatriche europee hanno categoricamente sottolineato che la maturità di denti e ossa non può determinare con precisione l'età di un minore, ma fornisce solo stime, con un ampio margine di errore di due o tre anni. Anche l'interpretazione delle informazioni può variare da un Paese all'altro o da uno specialista all'altro.
- Il metodo Greulich & Pyle è inadeguato e non applicabile alla popolazione migrante, che è costituita per lo più da adolescenti provenienti dall'Africa sahariana, dall'Asia o dall'Europa dell'Est che fuggono dai loro Paesi d'origine, spesso in condizioni socio-economiche precarie. Diversi studi dimostrano che esistono differenze nello sviluppo osseo in base all'etnia e allo status socio-economico, il che rende questo metodo inadatto per la determinazione dell'età nella popolazione extraeuropea. Questo metodo presenta margini di errore significativi, soprattutto nella popolazione di 15-18 anni.

3.2 Normativa, procedure standardizzate, linee guida e protocolli su identificazione dei MSNA e accertamento dell'età in Italia

Di seguito si espone una breve panoramica sui principali riferimenti normativi relativi al tema dell'identificazione e dell'accertamento dell'età, descrivendo inoltre un excursus sui protocolli proposti e adottati in materia a livello nazionale.

L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati è disciplinato dall'art. 19-bis d.lgs. n. 142/2015 (introdotto dall'art. 5 della legge n. 47/2017), dall'art. 4 d.lgs. n. 24/2014 e dal d.p.c.m. n. 234/2016 (con riferimento ai minori vittime di tratta), dall'art. 19 d.lgs. n. 25/2008 (per ciò che concerne i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale) e dall'art. 8 d.p.r. n. 448/1988 (nell'ambito dei procedimenti penali).

Nel **decreto legislativo n. 25 del 2008** è contenuta una disposizione specifica sulle garanzie per i MSNA (Art. 19), che prevede, in caso di dubbio sull'età, che i minori possano essere sottoposti ad accertamenti socio-sanitari dell'età attraverso esami non invasivi. L'accertamento dell'età può essere avviato dalle autorità competenti in qualsiasi fase della procedura d'asilo. Tuttavia, prima di sottoporre una persona a un esame medico, è obbligatorio chiedere il consenso informato del minore non accompagnato o di chi ne esercita la tutela. Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'età non ha conseguenze negative sull'accoglimento o l'esame della domanda d'asilo.

Il **decreto n. 234/2016** stabilisce la procedura per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4 del DL 24/2014.

Successivamente, con la **Legge n. 47/2017**, sono state stabilite le norme sull'accertamento dell'età che si applicano a tutti i minori stranieri non accompagnati (Art. 19-bis del D.lgs 142/2015 inserito dall'art. 5 della L. 47/2017), prevedendo una procedura specifica e una serie di garanzie esposte di seguito.

L'**articolo 19 bis del d. lgs 142/2015** stabilisce che, in assenza di documenti anagrafici, e in caso di dubbi sull'età della persona, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni possa disporre un accertamento socio sanitario. Tale disposizione prevede che la persona venga informata - in un lingua comprensibile e in presenza di un mediatore - della procedura di accertamento, che il tutore sia messo a parte della questione e che si tenga in considerazione il grado di maturità di chi deve essere sottoposto alla procedura. L'accertamento deve essere condotto con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati, utilizzando i metodi meno invasivi possibili e rispettando l'integrità della persona. In attesa dell'esito della procedura, il richiedente beneficia delle disposizioni in materia di accoglienza dei minori non accompagnati. Se il dubbio persiste dopo l'esame, è garantito il principio di presunzione della minore età. La legge stabilisce, inoltre, che il provvedimento di attribuzione della minore età, presa dal tribunale per i minorenni, venga notificata al minore e al tutore o alla persona che esercita la tutela, con indicazioni sul margine di errore. Infine il provvedimento di attribuzione della minore età può essere impugnato e qualsiasi procedura amministrativa o penale è sospesa fino alla decisione sul ricorso.

Ulteriori indicazioni in materia di accertamento dell'età in Italia sono state inoltre previste da diversi **Protocolli elaborati tra il 2009 e il 2020**.

Il Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale (c.d. **Protocollo Ascone**) è stato redatto nel 2009 dal Gruppo Tecnico inter istituzionale istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tenendo conto del parere del Consiglio Superiore della Sanità "Accertamento dell'età dei minori non accompagnati" del 25 febbraio 2009. Tale protocollo individuava nell'approccio multidisciplinare e olistico la metodica più sicura e rispettosa dei diritti del minore, enunciando una serie di principi volti a garantirne il rispetto, quali:

- il superiore interesse del minore;
- l'obbligo di presunzione della minore età in caso di dubbio;
- l'approccio multidisciplinare e multidimensionale;
- la formazione dei professionisti incaricati;
- la centralità delle figure del pediatra e del mediatore interculturale;
- il ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche.

Dal 2009 in poi, l'approccio multidisciplinare è stato sempre più riconosciuto come quello in grado di ridurre il margine di errore nell'attribuzione dell'età, senza sottoporre il minore a procedure mediche invasive e di scarsa efficacia.

Nel 2016 la Conferenza delle Regioni ha approvato il **"Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati"**. Lo stesso è stato elaborato dal tavolo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari" con i contributi di diversi attori: Ministero della Salute (DG Prevenzione), Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esperti e stakeholders (SIMM, INMP, SIP, GNLBI, FIMP, R. Viridis, UNHCR, Save the Children), con parere positivo da parte dell'Autorità nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e del Consiglio Superiore di Sanità. In seguito a tale approvazione, alcune realtà territoriali si sono attivate, attraverso le strutture sanitarie pubbliche, deliberando l'istituzione dei team multidisciplinari e hanno quindi iniziato a utilizzare tale procedura prima ancora dell'approvazione della L. 47/2017; a titolo di esempio si riportano i casi di Bari, Napoli, Agrigento, Lazio, Marche, Palermo, Trapani, Catania.

Successivamente il Ministero della Salute, in collaborazione con INMP, ha predisposto l'attuale **"Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)"**, presentato e approvato in Conferenza Unificata Stato Regioni il 09 luglio 2020, dopo un'ulteriore revisione da parte di ANCI, dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia. Esso prevede criteri uniformi a livello nazionale per l'accertamento dell'età, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti del minore e invita all'adeguamento dei protocolli locali. A partire dal 2020, in alcune località, sono stati sottoscritti anche i protocolli locali.

3.3 Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati

Nel luglio 2020, con l'Accordo raggiunto in Conferenza Unificata, viene adottato quindi il documento che definisce la procedura e gli strumenti per l'accertamento dell'età e vengono fissati alcuni criteri che caratterizzano la metodologia socio-sanitaria e le garanzie di tutela che devono essere rispettate.

L'attuale Protocollo prevede che la determinazione dell'età debba essere richiesta sempre e solo dal Tribunale per i Minorenni, in linea con la normativa vigente, e che la procedura vada attivata entro tre giorni dalla richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria e si concluda con la relazione multidisciplinare preferibilmente entro 10 giorni e comunque non oltre 20 giorni dall'avvio.

Nel caso di dubbio fondato sull'età dichiarata dal minore, gli esami socio-sanitari hanno lo scopo di valutare l'età della persona, indagando se il suo grado di maturazione psicosociale e fisica sia congruo con l'età dichiarata, confermando o confutando quanto dichiarato dal presunto minore durante l'identificazione o nelle successive fasi dell'accoglienza.

Si prevede che tale accertamento socio-sanitario sia effettuato presso strutture pubbliche, in un ambiente idoneo, da parte di team multidisciplinari adeguatamente formati, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando le modalità meno invasive possibili, che non compromettano lo stato psicofisico e rispettose dell'età presunta e del genere del minore. Quest'ultimo, insieme al tutore, deve sempre ricevere tutte le informazioni sulla procedura.

La procedura si sviluppa in **tre fasi successive e progressive** a invasività incrementale: un colloquio sociale, una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, una visita pediatrica auxologica.

Il Protocollo fornisce dei modelli per facilitare un'applicazione corretta della procedura multidisciplinare, riportando la struttura dell'intervista sociale, le indicazioni per l'intervista semi strutturata della valutazione psicologica e i parametri da rilevare per la visita pediatrica (Modello A allegato al Protocollo).

Ove all'esito di ciascuna fase della procedura emergano elementi certi circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi, mentre, qualora anche dopo l'accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge. Ciascun professionista redige un proprio parere e successivamente viene effettuata la valutazione collegiale ed elaborata la relazione multidisciplinare finale contenente l'indicazione del margine di errore secondo il facsimile predisposto dal protocollo stesso (Modello B).





4.

Le Prassi Nazionali

4.1 Panoramica sull'applicazione della normativa relativa all'identificazione/accertamento dell'età

Attualmente, secondo quanto rilevato dalla presente ricerca e dalla bibliografia esistente in materia⁴, la normativa relativa all'identificazione e all'accertamento dell'età non è applicata in modo uniforme sul territorio nazionale.

Come riportato dal Garante per i diritti delle persone detenute, nella relazione al Parlamento del 2021, "a quattro anni dall'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017 n. 47, la procedura stabilita per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati richiede ancora interventi per la sua piena e puntuale applicazione. Ciò comporta, da un lato, la necessità di sviluppare, tra gli operatori, la conoscenza delle relative disposizioni, dall'altro, l'altrettanto urgente necessità di [colmare] una lacuna normativa ormai non risolvibile con la sola pratica applicativa"⁵.

La legge 47/2017 (Art. 5) prevedeva che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore venisse emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare il colloquio con il minore finalizzato a fornire ulteriori dettagli sulla sua storia familiare e personale e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua tutela.

Tuttavia, nel periodo di redazione della presente mappatura, tale decreto non è ancora stato adottato.

Inoltre nonostante l'art.19 bis preveda che l'organo incaricato di ordinare un accertamento socio sanitario sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, attualmente viene rilevata come pratica diffusa, da parte di alcune Questure, dei minori alle strutture ospedaliere, senza alcuna richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, anche quando i minori sono in possesso di documenti validi. Dalle interviste effettuate tale prassi sembra essere diminuita. Tuttavia, è stato riportato come l'accertamento dell'età sia spesso richiesto anche quando non c'è un dubbio fondato sulla minore età.

In attesa dei risultati dell'accertamento dell'età, è stato segnalato come il minore venga spesso trattato e accolto come un adulto, quindi anche collocato in centri di accoglienza non adeguati, in presenza di adulti, o in alcuni casi, in centri per il rimpatrio. È emerso anche che il minore non viene sempre informato e coinvolto attivamente nelle procedure e non è a conoscenza delle motivazioni alla base degli esami.

Da quanto rilevato nelle tavole rotonde e nelle interviste bilaterali a cui hanno partecipato diverse Procure e Tribunali Minorili, il numero delle procedure di accertamento dell'età risulta essere molto basso.

Secondo quanto riportato dagli attori presenti nei luoghi di sbarco o di frontiera⁶ e dagli stessi minori intervistati, le procedure di identificazione avvengono spesso in assenza di una corretta informativa e con modalità che di fatto rendono difficile l'emersione di tutti i potenziali minori, con un elevato rischio di erronea identificazione come adulti.

Come riportato da diverse organizzazioni appartenenti alla rete Tavolo Minori Migranti⁷ e da altri attori rilevanti intervistati, due direttive diffuse nella regione Friuli Venezia Giulia il 31 agosto e il 21 dicembre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste hanno autorizzato il personale di pubblica sicurezza - attraverso un'interpretazione normativa difforme dal principio di presunzione di minore età sancito dal decreto legislativo 142/2015, così come novellato dalla legge 47/2017 e pertanto senza applicare le garanzie procedurali previste dalla normativa predetta - a considerare i migranti intercettati al confine tra Italia e Slovenia come adulti nel caso in cui le stesse autorità non avessero dubbi sulla loro maggiore età, indipendentemente dalla loro eventuale dichiarazione di minore età e dal conseguente controllo giudiziario previsto dalla legge⁸. Sono state raccolte segnalazioni in merito all'applicazione delle Direttive a persone di minore età, riammesse poi in Slovenia.

Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute che ha visitato nel dicembre 2020 i locali della polizia di frontiera di Trieste e Gorizia – dove affluiscono persone provenienti dalla rotta dei Balcani -, ha segnalato l'esistenza di criticità relative alla procedura per l'accertamento dell'età dei minori, "quasi mai rispettosa della legge in vigore sui minori stranieri non accompagnati"⁹.

Secondo le testimonianze raccolte dall'ASGI, anche se le procedure di riammissione sono state bloccate a partire da febbraio 2021, la pratica della procedura di identificazione "de visu" veniva ancora applicata a luglio 2021. A settembre 2021, sia in Friuli Venezia Giulia che in Puglia, l'ASGI ha riferito di vari casi di minori a cui è stato chiesto di dimostrare la minore età con certificati di nascita legalizzati. L'applicazione di questa pratica ha avuto effetti anche sull'accoglienza di molti minori che sono stati collocati presso il CARA di Gradisca da ottobre 2020 a gennaio 2021, insieme a persone adulte, dopo essere stati identificati dal personale di pubblica sicurezza come adulti, senza avviare alcuna procedura di accertamento dell'età.

Nella relazione finale del programma attuato congiuntamente, l'UNHCR e l'AGIA hanno raccomandato alle autorità coinvolte di procedere all'accertamento dell'età solo in caso di dubbi fondati sulla minore età, sulla base di una valutazione individuale e oggettiva¹⁰.

Secondo il Decreto legislativo 142/2015 così come novellato dalla legge 47/2017, il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato e qualsiasi procedura amministrativa o penale è sospesa fino alla decisione sul ricorso. Il 14 febbraio 2017 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha comunicato un caso contro l'Italia relativo a presunte violazioni degli articoli 3 e 8 della CEDU, derivanti dall'assenza di garanzie procedurali nella procedura di accertamento dell'età, la cui sentenza è stata emessa nel 2022¹¹. Nel 2020, in almeno 4 casi, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha ordinato di attivare la procedura di accertamento dell'età di persone presunte minorenni.

Ne risulta quindi che la fase attuativa della norma vigente richiede il pieno coordinamento tra i diversi attori istituzionali competenti per scongiurare il rischio che le disposizioni di legge restino in parte disapplicate o abbiano attuazione disomogenea. Solo in tal modo si potranno evitare le conseguenze negative determinate da una non sollecita individuazione dei minori all'interno dei flussi migratori.

Per quanto sopra esposto, si auspica quanto richiesto anche dal Garante, ovvero "un tempestivo intervento regolativo che determini una disciplina uniforme sul territorio al fine di assicurare le garanzie e le tutele riconosciute e previste da una legge che, per il suo valore di civiltà, merita piena applicazione"¹².

4.2 Panoramica sull'applicazione del Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati

Da quanto emerso, l'applicazione del protocollo multidisciplinare non è uniforme sul territorio nazionale: in alcune aree non sono state istituite le équipes multidisciplinari previste dalla legge e, di conseguenza, l'accertamento dell'età viene ancora effettuato attraverso la radiografia del polso, con risultati che non indicano il margine di errore.

Per avere una visione più completa sull'implementazione del Protocollo Multidisciplinare, adottato dalla Conferenza Stato Regioni nel luglio 2020, si rimanda al "Primo rapporto nazionale sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" elaborato dall'INMP e pubblicato a settembre 2022.

Tale monitoraggio è stato effettuato coinvolgendo 102 Aziende Sanitarie su 118 esistenti, con un tasso di partecipazione dell'86%. È importante evidenziare che, essendo state tenute in considerazione esclusivamente le Aziende Sanitarie (Locali, Provinciali e Territoriali), sono rimaste escluse dall'analisi tutte quelle realtà territoriali che hanno istituito equipe multidisciplinari per l'accertamento socio-sanitario al di fuori delle Aziende Sanitarie (Policlinico, Aziende Ospedaliere, ecc.). Nel presente lavoro di ricerca si cerca di colmare anche questi aspetti restituendo una panoramica di alcune buone prassi esistenti in alcuni territori (es. Puglia, Sicilia e Marche).

Si espongono di seguito alcune delle conclusioni emerse dal rapporto dell'INMP¹³:

- Tra le Aziende che hanno partecipato all'indagine, 37 hanno risposto che al loro interno operava un team multidisciplinare, la cui data di istituzione a partire dal 2016 è in molti casi antecedente l'adozione del protocollo multidisciplinare.
- Delle 37 Aziende che hanno costituito il team, solo 29 adottavano il protocollo approvato in Conferenza Unificata o un approccio multidisciplinare affine allo stesso (18 e 11 rispettivamente), mentre le restanti 8 Aziende utilizzavano un metodo per la determinazione dell'età non allineato, nella metodica e nell'approccio, con il protocollo adottato.
- È stata riscontrata una buona conformità nella composizione del team e nelle procedure utilizzate rispetto alle indicazioni del protocollo multidisciplinare da parte delle 29 Aziende che lo utilizzano.
- Per quanto riguarda i dati sull'attività riportati dalle Aziende nel monitoraggio, su 846 richieste di accertamento ne risultano effettuate 687; l'esito della procedura ha portato al riconoscimento di 398 minori, mentre 222 migranti non sono stati riconosciuti minori; infine, in 67 valutazioni l'esito è stato di incertezza sull'età.
- Solo 7 Aziende hanno riportato dati su migranti dichiaratisi adulti per i quali sussisteva il dubbio che fossero minori; su 31 valutazioni svolte, 19 hanno condotto all'identificazione di minori, 9 migranti sono stati riconosciuti adulti, mentre in 3 casi la valutazione non è stata dirimente.
- I due terzi delle Aziende che effettuano gli accertamenti sono in grado di espletarli entro un massimo di 20 giorni, limite temporale previsto dalla normativa.
- L'adozione del protocollo da parte delle Aziende sanitarie risulta ad oggi limitata, probabilmente a causa della concomitanza con il periodo pandemico. Inoltre, tale procedura non rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e quindi la sua adozione non è prioritaria nella programmazione aziendale. (...) Delle 65 Aziende sanitarie che non hanno istituito il team, 22 hanno dichiarato di essere pronte a farlo".

Il report dell'INMP fotografa dunque significative differenze nell'applicazione del protocollo a livello nazionale e un discostamento dalla legislazione in materia.

4.3 Principali criticità, sfide e problemi emersi e buone prassi a livello nazionale

Di seguito si riportano le principali criticità, sfide e problemi emersi dalle consultazioni partecipate con i MSNA, con le istituzioni che hanno partecipato alle tavole rotonde e con gli attori chiave che sono stati intervistati.

Come già indicato nel paragrafo “3.1 Panoramica sull’applicazione della normativa relativa all’identificazione/ accertamento dell’età” si riscontra che le disposizioni di legge restano in parte non applicate o hanno un’attuazione disomogenea sul territorio nazionale. Come indica il Garante Nazionale nella sua relazione al Parlamento, “l’eterogeneità delle prassi e la loro difformità rispetto al dettato della legge discendono, infatti, come anticipato, dalla lacuna normativa, non ancora colmata, che lascia privi di regolamentazione aspetti cruciali e determinanti affinché la disciplina in questione possa finalmente trovare piena applicazione”¹⁴.

Prassi e procedure di identificazione dei MSNA

Nei diversi report elaborati dal 2018 al 2021 dal Garante nazionale viene rilevata l’attuazione di prassi non conformi alle norme internazionali e alla disciplina relativa all’identificazione dei minori stranieri non accompagnati introdotta con l’articolo 19-bis del d. lgs. 142/2015.

Ciò viene confermato dalla presente ricerca da cui emergono differenze sostanziali nelle procedure di identificazione seguite dalle autorità preposte e una disomogeneità territoriale tra i vari contesti geografici. Inoltre, le procedure applicate all’interno dello stesso contesto geografico possono variare in base al periodo storico (per esempio in base ai flussi migratori) e spesso dipendono dall’approccio/ interpretazione soggettiva che si occupa della gestione del caso. Tale disomogeneità riguarda sia le diverse modalità di svolgimento delle procedure sia i soggetti preposti alla raccolta delle generalità dei MSNA nei contesti di frontiera o di sbarco. Risultano molto diversificate anche le modalità di accesso alle informazioni da parte dei MSNA, così come i tempi e gli spazi per effettuare colloqui individuali con MSNA. Di seguito si descrivono in modo più dettagliato gli aspetti citati.

➔ Garanzia di accesso all’informazione nei luoghi di sbarco o frontiere terrestri

L’accesso alle informazioni da parte dei MSNA, in particolare la conoscenza dei loro diritti, è da considerarsi rilevante nell’ambito delle procedure di identificazione, anche per prevenire l’esposizione a rischi legati al loro possibile allontanamento precoce.

Dalle consultazioni effettuate, in particolare quelle con i MSNA, si riscontra poca omogeneità nell’accesso alle informazioni a causa di vari fattori, tra i quali la carenza di personale dedicato e formato tra gli uffici della Questura, la riferita velocità di tempi in cui la procedura viene espletata e la carenza di mediazione linguistico culturale di supporto alle autorità di pubblica sicurezza. Quest’ultima viene invece richiesta espressamente dai minori durante l’iter di identificazione e accertamento dell’età: i soggetti interessati non riescono spesso a capire e a farsi capire venendo così meno la possibilità di ricevere e fornire informazioni essenziali per il corretto espletamento della procedura. Quando le Agenzie delle Nazioni Unite e le Organizzazioni del Terzo Settore non riescono a partecipare alle operazioni di sbarco, viene segnalata la mancanza delle condizioni per assicurare il rispetto di diritti fondamentali.

➔ Raccolta delle generalità all’arrivo/rintraccio sul territorio

Dalle consultazioni effettuate, in particolare quelle con i MSNA, si riscontra poca omogeneità nell’accesso alle informazioni a causa di vari fattori, tra i quali la carenza di personale dedicato e formato tra gli uffici della Questura, la riferita velocità di tempi in cui la procedura viene espletata e la carenza di mediazione linguistico culturale di supporto alle autorità di pubblica sicurezza.

I minori spesso non hanno con loro un documento di identità e le dichiarazioni delle persone di minore età hanno una importanza fondamentale al fine di raccogliere tutti gli elementi utili anche per quanto attiene alla loro corretta identificazione.

Durante le tavole rotonde è stato segnalato da parte di alcuni tribunali che la possibile errata trascrizione delle generalità in fase di identificazione ha determinato in alcuni casi l'avvio di processi per false dichiarazioni a carico di presunti minori.

Inoltre è stato riportato come i minorenni a volte non siano in grado di fornire informazioni sulla loro età secondo i parametri richiesti. Questo avviene per diverse ragioni, tra cui l'esistenza di differenti calendari nei Paesi di provenienza, l'inesistenza di registri anagrafici, la scarsa diffusione di documenti identificativi, il livello di alfabetizzazione, l'irrilevanza dell'età anagrafica in certi contesti culturali.



Il primo colloquio secondo l'art. 19 bis d. lgs. 142/2015

Come già menzionato, la procedura relativa al primo colloquio avrebbe dovuto essere regolamentata con DPCM entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, ma tale DPCM non è stato ancora emanato. Tale regolamentazione risulta "necessaria e ormai improcrastinabile per garantire un'applicazione omogenea di regole che delineino dettagliatamente la procedura del colloquio, essendo questo lo strumento indispensabile per acquisire tutte le informazioni sul minore, al fine di poter essere correttamente accolto nonché di predisporre per lui un progetto individuale"¹⁵.

Durante le tavole rotonde si è sottolineata l'**importanza di valorizzare e dare maggiore rilievo a ciò che precede l'eventuale accertamento socio-sanitario**: la realizzazione di colloqui ben strutturati, secondo quanto previsto dalla legge, condotti da personale di accoglienza consapevole, formato e competente, potrebbe rendere non necessarie ulteriori indagini. In genere, dall'esperienza sul campo riportata dalle organizzazioni internazionali e da quanto emerso nei FGDs con gli stessi MSNA, quando i minori vengono informati esaurientemente sulla normativa, sulle sue garanzie e sulle sue finalità, sui rischi connessi alla tratta così come sull'importanza della veridicità e completezza delle loro affermazioni, acquistano consapevolezza e forniscono elementi utili a definire la loro età senza il ricorso a procedure mediche.

Perché i passaggi siano chiari e le informazioni adeguate, devono essere veicolate in applicazione del principio di partecipazione, con un approccio adeguato, una comunicazione efficace a misura di minore a partire dal primo colloquio. La metodologia corretta consente l'emersione e la individuazione dei bisogni. Nei fascicoli dei tribunali per i minorenni non viene rilevata documentazione relativa a un primo colloquio realizzato in struttura di accoglienza, ma solo documentazione inerente l'identificazione con le autorità di pubblica sicurezza.

Tendenzialmente il problema principale, secondo alcuni degli intervenuti alle tavole rotonde, è rappresentato non soltanto dalla necessità di accertare l'età dei MSNA, quanto piuttosto da un gran numero di ragazzi e ragazze "fantasma", non registrati/e, o che scappano subito prima o dopo le procedure di assessment, rischiando di essere coinvolti da situazioni di sfruttamento. È importante quindi potenziare la protezione e la tutela dei MSNA, per garantire loro un accompagnamento in un percorso virtuoso di integrazione sociale garantito, laddove necessario, anche fino ai 21 anni.

Prassi e procedure di accertamento dell'età

➔ **Beneficio del dubbio e fondato dubbio**

Secondo la normativa vigente la richiesta di accertamento dell'età può essere effettuata solo nel caso in cui esista un dubbio fondato. La qualificazione del dubbio rimane, però, un elemento intorno al quale non esiste sufficiente chiarezza, né criteri o parametri univoci di applicazione.

E' emerso come il fondato dubbio non sempre sia un principio applicato, in particolare con le ragazze **minorenni che si dichiarano maggiorenni** per rimanere con un gruppo di connazionali conosciuto durante il viaggio, e che poi nel peggiore dei casi finiscono nella rete della tratta e dello sfruttamento. In questi casi si rileva un'incapacità del sistema di intervenire tempestivamente: se una ragazza si dichiara maggiorenne – magari su indicazione dei trafficanti – da quanto emerso dalla ricerca è molto raro che questa dichiarazione venga messa in dubbio, anche se la ragazza in questione appare visibilmente minorenni. Viene altresì riportato il caso di minori che si dichiarano maggiorenni per sottrarsi alle stringenti garanzie procedurali e poter proseguire il proprio percorso migratorio in autonomia (ad es., alcuni vengono inviati in Italia dalle famiglie per lavorare), con i conseguenti rischi di tratta e sfruttamento.

➔ **Analisi documentale**

È stato segnalato come in presenza di documentazioni che certifichino l'identità personale, ad esempio un passaporto, non sempre questa venga presa in considerazione dalle autorità di polizia in sede di primo arrivo. La prassi sembra variare nei diversi contesti. Ciò conduce a richieste di avviamento della procedura socio-sanitaria poiché non si tiene conto della disponibilità del documento di identità.

➔ **L'accoglienza nelle more dell'accertamento e la presenza sul territorio nazionale dei MSNA**

Un altro nodo critico che emerge dalle consultazioni con i MSNA e con attori chiave sul territorio nazionale riguarda la mancata attuazione del principio del favor minoris, secondo il quale «nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge» (art.19-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142).

È stata data testimonianza da parte dei vari attori consultati, tra cui alcuni tutori volontari, Garanti Regionali per l'infanzia e membri di equipe multidisciplinari, del fatto che le persone sottoposte ad accertamento dell'età vengano trattenute nei centri di prima accoglienza per persone adulte (CAS) o nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) senza godere delle tutele e garanzie che andrebbero loro riconosciute in quanto presunti minori.

Tale prassi è stata riscontrata anche dal Garante Nazionale nel contesto di Bari (CARA/CPR), Brindisi (CPR), così come in Friuli Venezia Giulia (CPR di Gradisca d'Isonzo), in Sicilia (CPR di Trapani Milo), in Lombardia (CPR di Milano), nel Lazio (CPR di Roma Ponte Galeria) e in Piemonte (CPR di Torino).

Secondo quanto indicato dal Garante Nazionale nel rapporto sulla visita ai CPR del 2019-2020 in questi casi **“la realizzazione di accertamenti socio-sanitari disposti dall’Autorità di pubblica sicurezza nei confronti di trattenuti che si erano dichiarati minorenni [è stata effettuata] senza il coinvolgimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.** In numerosi casi esaminati in esito agli esami effettuati, le persone sono state considerate adulte e spesso rimpatriate senza ulteriori e diverse verifiche”¹⁶.

A livello nazionale si riscontrano difficoltà nel collocamento dei MSNA in strutture adeguate per mancanza di posti disponibili e ciò comporta la permanenza prolungata di minori in luoghi come hotspot o altre situazioni inadatte ed illegittime.

In generale, è stato rilevato come l’approccio all’accoglienza sia di tipo emergenziale e le risposte vengano date quotidianamente in base alla situazione e non in base al macro trend (possibilità di prevedere momenti di alti e bassi nei flussi).

Un’altra criticità riscontrata riguarda la sistemazione presso centri di accoglienza non idonei/dedicati per le presunte vittime di tratta non identificate (poiché si dichiarano spesso maggiorenni) e quindi non accolte in strutture idonee.

Alcuni territori hanno esperienza anche di dichiarazioni di minore età da parte di individui apparentemente in età molto adulta. In mancanza di chiarezza procedurale e di tempistiche idonee nell’attivazione dei processi, l’accoglienza di persone adulte dichiaratesi minori in strutture per minorenni si protrae nel tempo, esponendo i minori a situazioni di potenziale promiscuità e rischio.



L’équipe multidisciplinare per l’accertamento socio-sanitario

In alcuni territori l’attivazione delle equipe multidisciplinari è avvenuta ancor prima della disposizione della legge 47/2017, in linea con il DPCM che prevedeva un accertamento multidisciplinare per le vittime di tratta e in linea con il protocollo del 2016. In altri territori, queste non sono state istituite per mancanza di personale. Esistono dunque **prassi diverse e disomogenee, non necessariamente conformi alla norma.**

È stato segnalato – in particolare nel Centro Italia - che all’interno della stessa regione, **alcuni team multidisciplinari devono far fronte a parecchie richieste di accertamento socio-sanitario (anche 12 al giorno) mentre ad altri team non giungono richieste.**

Inoltre, nei territori in cui sono state attivate le equipe multidisciplinari, la loro composizione varia significativamente, prevedendo figure professionali diverse e non sempre in linea con quanto stabilito dal protocollo (es. presenza di medici legali).

Un’altra criticità rilevata riguarda **l’assenza di mediazione linguistico-culturale** all’interno delle equipe multidisciplinari: per sopperire a tale mancanza, in molti territori, per effettuare l’accertamento socio-sanitario dell’età, vengono utilizzati gli stessi mediatori in servizio nei centri di accoglienza.





5.

Le prassi territoriali

Principali criticità, sfide e problemi emersi e buone prassi a livello locale

Di seguito un focus specifico sulle 8 regioni di interesse relativo alle principali criticità, sfide e opportunità.



Calabria

La Calabria ha visto numerosi sbarchi negli ultimi anni, con una presenza rilevante di MSNA, che vengono collocati per lo più in CAS minori. In molti casi, soprattutto per i MSNA di origine egiziana, afghana e siriana, si registra un numero significativo di allontanamenti spontanei prima ancora dell'apertura della tutela o di eventuale richiesta di accertamento dell'età. Dalle interviste effettuate, è emerso che sulle coste calabresi l'attività di identificazione non sempre garantisce una corretta acquisizione delle generalità, anche a causa della carenza della mediazione linguistico-culturale e ciò implica un margine di errore abbastanza elevato e di conseguenza la necessità di una rettifica a posteriori, che come visto in precedenza può portare a una procedura di accertamento dell'età inutile.



Friuli-Venezia Giulia

Alcune istituzioni riportano criticità nel funzionamento degli accertamenti socio-sanitari realizzati dalle equipe multidisciplinari poiché non trasmettono gli esiti al Tribunale per i Minorenni di Trieste o qualora vengano acquisiti gli esiti, risultano privi del margine d'errore previsto dalla normativa e dunque non considerati validi dal Tribunale stesso. È stato segnalato come nel caso delle persone afghane dichiaratesi adulte, anche se palesemente minori, non siano state avviate procedure di accertamento dell'età e le generalità siano state acquisite così come dichiarate.

Da quanto segnalato, qualora delle persone si dichiarino minorenni all'interno del CPR di Gradisca D'Isonzo, gli accertamenti socio-sanitari vengono svolti al suo interno, contrariamente a quanto previsto dalla normativa.

Un'ulteriore criticità - di cui si è già parlato - riguarda l'attribuzione alle autorità di pubblica sicurezza, da parte degli Uffici giudiziari, di un potere discrezionale circa la valutazione dell'età anagrafica dei migranti sottoposti a controlli in frontiera senza un vaglio giurisdizionale. Il riferimento è a due direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, che determina una possibile violazione del divieto di respingimento dei minori presenti in frontiera.

Nella frontiera nord-est di Gorizia/Trieste coloro che provengono dall'Ucraina generalmente sono in possesso di documenti e viene considerato valido anche il certificato di nascita scritto in cirillico; in questi casi i minori vengono considerati tali.



Lazio

Si rileva un'importante discrepanza tra i vari territori della regione a causa della disparità nel numero di accertamenti tra la capitale e le altre località: Roma 1 realizza 60 accertamenti a settimana, Latina circa 10 l'anno.

A Roma viene riferito che l'accertamento socio-sanitario dell'età sia richiesto indiscriminatamente per tutte le persone provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan.



Liguria

I tutori di Genova, nel corso dei FGDs realizzati nell'ambito della presente ricerca, riferiscono di aver seguito casi di accertamento dell'età realizzati attraverso RX, dunque senza l'applicazione di un approccio multidisciplinare.

In Frontiera Nord-ovest, a Ventimiglia, come emerso durante le interviste, si riscontrano prassi difformi da parte delle autorità francesi per le persone identificate come minori di età dalle autorità italiane: quando i MSNA vengono intercettati dalle autorità francesi durante l'attraversamento del valico di frontiera, è alto il rischio che vengano considerati maggiorenni e riammessi in Italia.



Lombardia

La procedura di accertamento viene attivata solo laddove ci sia un fondato dubbio. Le indagini preliminari (ricerca documenti, ecc.) vengono svolte dai servizi sociali, motivando la richiesta di accertamento. Il Tribunale per i Minorenni di Milano si affida attualmente al Centro di Medicina Legale "Labanof" che valuta se la dichiarazione del minore è congrua rispetto alla sua condizione psicofisica. È stato riportato che le aziende sanitarie del territorio di Milano non effettuano gli accertamenti socio-sanitari perché non viene loro pagata la prestazione.

Il Protocollo del Comune di Milano sulla procedura di accertamento dell'età sottoscritto dal Comune e rinnovato a febbraio 2020, prevede le seguenti prestazioni: una visita medico-legale o pediatrica o auxologia e un accertamento radiologico della mano sinistra ed esami radiologici dentari. Qualora permangano dubbi sulla minore età, è previsto che si effettuino esami radiografici sulla clavicola. Se ritenuto necessario, il medico potrà richiedere un colloquio sociale e/o valutazione psicologica o neuropsichiatrica alla presenza di un mediatore culturale. In base a quanto rilevato si applica l'iter completo, compresa la radiografia del polso. Pur non essendo totalmente aderente al Protocollo nazionale, in particolare rispetto alla composizione dell'equipe, il Protocollo di Milano, prevede la possibilità di un colloquio sociale e/o di una valutazione psicologica alla presenza di un mediatore culturale; per tali ragioni non si segnalano criticità rilevanti.

È stato segnalato come non vengano emessi provvedimenti di attribuzione dell'età da parte del Tribunale.

Nelle more dell'accertamento dell'età alcuni minori rimangono in centri per maggiorenni e il loro trasferimento avviene solo dopo che sono stati accertati come minori.

A Milano è stata segnalata la buona prassi di disporre accertamenti dell'età per i minori che si dichiarano maggiorenni, quando vi è un dubbio sulle loro dichiarazioni.

Su Como è stato riscontrato l'accertamento dell'età attraverso RX del polso.

Piemonte



In Piemonte è previsto che l'accertamento dell'età per i MSNA non richiedenti asilo sia effettuato dal medico legale con un approccio forense, mentre per i richiedenti asilo è prevista la procedura multidisciplinare "completa". Si tratta di una mancanza di uniformità nell'accesso alla tutela del minore. La Regione Piemonte ha comunque firmato il protocollo in conferenza unificata e successivamente ha approvato tale norma a livello locale.

È stato segnalato il ricorso al solo RX e le tempistiche molto lunghe per ottenere i risultati (circa nove mesi).

Puglia



Nelle interlocuzioni avute con le autorità e gli operatori delle strutture di accoglienza, si è potuto ricostruire che a Bari **il principio di presunzione di minore età non venga preso in debita considerazione sin dall'arrivo.**

È stato ricostruito che alcuni ragazzi hanno avuto accesso alla procedura di accertamento attendendo anche fino ad un anno.

Si rileva la buona prassi l'ospedale pediatrico Giovanni 23esimo di Bari, nel quale si effettua la procedura di accertamento dell'età in modalità olistica e multidisciplinare. Al contrario, nella provincia di Lecce è stato riscontrato il ricorso a procedure di accertamento che si avvalgono della radiografia al polso. Questo conferma l'arbitrarietà delle prassi a seconda dei territori, come anticipato nella dimensione nazionale.

Sicilia



Nei contesti di primo arrivo, si rileva la carenza di un adeguato servizio di informativa legale e mediazione linguistico culturale, che venga assicurata dalla autorità in loco, al fine di sostenere la comprensione delle fasi e procedure dedicate fin dal momento dello sbarco. Le Organizzazioni Internazionali sono operative in tali contesti, in accordo con le autorità competenti, per poter adempiere ad una informativa che garantisca la compiuta conoscenza del funzionamento e finalità delle procedure di identificazione, diritti e rischi connessi.

Non si rileva l'attivazione di procedure di accertamento dell'età socio-sanitaria sin dal momento dell'arrivo. Si riscontrano pochi casi in provincia di Catania, nei quali a seguito di fondato dubbio sulla dichiarazione di minore età, viene applicato il principio del favor minoris e la persona viene collocata in un luogo idoneo, dando poi seguito ad una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per richiedere attivazione dell'accertamento.

Si rileva la buona prassi del Tribunale per i Minorenni che per l'espletamento della procedura si avvale e considera sufficienti i documenti di identità dei minori quando disponibili. La pandemia sembra aver influenzato notevolmente la capacità operativa delle equipe multidisciplinari istituite a livello sanitario.

L'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 sembra aver ridotto notevolmente la capacità operativa delle equipe multidisciplinari istituite a livello sanitario a favore delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria della popolazione.

LAMPEDUSA

In via generale a Lampedusa si applica la procedura di identificazione conforme, ma le condizioni di sovraffollamento hanno reso complesse le procedure di identificazione e il margine di errore nelle identificazioni si è ampliato.

SICILIA ORIENTALE

Presso il porto di Augusta non sono previsti spazi per un colloquio individuale ed è stato segnalato che l'età è definita dalle autorità sulla base dell'apparenza fisica. Inoltre, durante le operazioni di sbarco, non viene assicurata la presenza del personale dell'ufficio minori della questura né dei servizi sociali del Comune. È stato segnalato il trasferimento dei minori in strutture per adulti, in alcuni casi presso il CPR, ove a volte si attiva la procedura di accertamento. In alcuni luoghi, in cui è avvenuto il trasferimento, è poi possibile procedere alla rettifica in maniera semplice, in altri risulta una procedura più complessa.

Il Tribunale per i Minorenni di Messina riferisce che nei fascicoli riguardanti l'accertamento dell'età dei MSNA, non si rinviene documentazione relativa a un primo colloquio avvenuto in precedenza, ma solo quella relativa all'identificazione con le autorità di pubblica sicurezza che, il più delle volte, consiste in un breve momento e contatto con il MSNA.

SICILIA OCCIDENTALE

Nel territorio di **Trapani**, le procedure di accertamento socio-sanitario vengono effettuate nei locali attigui al CPR di Milo (ex hotspot) e coinvolgono soprattutto ragazzi tunisini ed egiziani che costituiscono il 90% della popolazione migratoria in arrivo via mare in questa zona. Sempre in questo territorio è stato riscontrato il ricorso a procedure di accertamento che si avvalgono della radiografia del polso.

Tutti i protocolli per accertamento dell'età firmati negli anni precedenti che prevedevano l'attivazione di equipe multidisciplinari, sono stati sospesi. In alcuni casi, anche se i team multidisciplinari esistono ancora (Trapani, Palermo, Caltanissetta), non fanno in tempo ad essere attivati essendo già stato effettuato l'accertamento attraverso RX. Si è riscontrato che qualora si proceda con l'accertamento socio-sanitario le risultanze non coincidono con l'esito della RX.

Anche nel CPR di Pian de Lago di Caltanissetta, nonostante i precedenti sforzi per l'attivazione di equipe multidisciplinari, si va nella direzione dell'uso di RX. Inoltre, nel caso in cui ci sia un dubbio il presunto minore rimane nel centro accoglienza per adulti. Nel CPR si stanno registrando più casi per l'attesa di trasferimento al CARA e, a causa dell'alto numero di MSNA di cui si è messa in dubbio l'età, risulta complesso procedere secondo il protocollo.

È stato rilevato che i tempi di attesa per l'emissione del provvedimento del Tribunale per l'accertamento dell'età sono talmente estesi che c'è il rischio che nel frattempo il minore raggiunga la maggiore età.

Nonostante a Palermo fosse stata già attivata dal 2017 un'equipe multidisciplinare in linea con quanto stabilito dal protocollo del 2016, nel corso delle rilevazioni sono state effettuate pochissime valutazioni (circa 6). Inoltre, l'applicazione del protocollo del 2020 rimane molto complessa perché non esiste un accordo formale tra le istituzioni coinvolte e il terzo settore, che inizialmente era stato incaricato della valutazione psicologica.

Da parte dell'ospedale pediatrico si è tentato di far fronte alle richieste del Tribunale per i Minorenni, ma periodo della rilevazione la procedura è praticamente sospesa anche a causa dei cambiamenti del personale coinvolto nell'equipe. Inoltre, presso l'ambulatorio pediatrico multiculturale, ove si effettuavano gli accertamenti, non erano disponibili le risorse per la mediazione linguistico culturale, che veniva fornita dalla struttura di accoglienza. Infine, le singole valutazioni (es. visita pediatrica e valutazione psicologica) venivano effettuate in sedi separate e ciò non consentiva la redazione di un'unica relazione finale, emessa in maniera congiunta, che indicava la presunta età.

Nel territorio di Agrigento si sono registrati recentemente pochissimi casi di accertamento dell'età, nei quali, si rileva uno scarso coordinamento tra l'equipe multidisciplinare e il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Di converso è utile segnalare la prassi del Tribunale per i Minorenni di Catania, che a fronte di mancanza di documenti originali, accetta per l'identificazione anche la foto dei certificati di nascita o di altri documenti.

Nel territorio di Messina è stato invece sottoscritto nel 2021 un protocollo d'intesa tra i Tribuni di Messina, Barcellona P.G. e Patti, la Prefettura di Messina, il Tribunale per i minorenni di Messina, la Questura di Messina e il Comune di Messina con l'azienda ospedaliera AOU Policlinico "G. Martino". Il protocollo prevede la formazione di una equipe multidisciplinare messa a disposizione dall'azienda ospedaliera, dall'ente gestore del centro di accoglienza del singolo minore straniero non accompagnato e dal Comune.

Il team di accertamento è composto dalle seguenti professionalità: pediatra con competenze auxologiche, psicologo dell'età evolutiva, neuropsicologo infantile, mediatore culturale e assistente sociale. Il protocollo prevede che l'equipe sia formata e aggiornata anche sulle provenienze geografiche. L'azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" procederà alla nomina di un referente unico aziendale per i rapporti con l'autorità giudiziaria e le altre istituzioni coinvolte – un professionista con funzione di coordinamento -, cui sarà demandata anche l'individuazione di un coordinatore dei componenti del gruppo di lavoro per ogni singola procedura di accertamento dell'età.

E' da rilevarsi come buona prassi, l'approccio etno-psicologico utilizzato tra il 2017 e il 2020 nel territorio di Palermo per la valutazione psicologica, grazie alla collaborazione del "Centro Penco Antropologia e Psicologia Geoclinica" che ha messo a disposizione risorse (psicologa e mediatori culturali) come parte dell'equipe multidisciplinare; attualmente tale team multidisciplinare non viene attivato a causa della mancanza di protocolli formali che istituzionalizzano le collaborazioni tra il terzo settore e l'ASP.



6.

**La voce dei MSNA: principali
osservazioni e proposte emerse
nei focus group**

6.1 Metodologia

Per alcuni ragazzi e ragazze non è risultato facile analizzare in profondità questioni e problemi sollevati in relazione alle procedure di identificazione e di accertamento dell'età e proporre possibili soluzioni alle criticità emerse. In generale è emersa grande confusione rispetto al tema dell'identificazione e dell'accertamento dell'età, durante i FGDs, e parallelamente una difficoltà a parlarne: per alcuni ragazzi l'accertamento dell'età appartiene ad un tempo "passato" e "riaprire" per parlarne sembra aver rappresentato un grande sforzo.

6.2 Principali criticità rilevate e bisogni identificati e possibili soluzioni proposte

Dall'ascolto e dalla consultazione dei minori stranieri non accompagnati incontrati nel corso delle attività condotte emerge l'importanza di garantire e promuovere il diritto all'ascolto e all'informazione attraverso l'apertura di spazi adeguatamente protetti, indispensabili per un'effettiva individuazione e presa in carico dei loro bisogni.

CATANIA (FDGs)

Dai minori viene richiesta una maggiore presenza dei **mediatori culturali**, soprattutto durante l'iter di identificazione e accertamento dell'età perché i soggetti interessati non riescono a capire e a farsi capire venendo così meno la possibilità di ricevere e fornire **informazioni** essenziali per il corretto espletamento della procedura. Emergono differenze sostanziali nelle procedure di identificazione seguite dalle autorità preposte e una disomogeneità territoriale, tra i vari luoghi di sbarco. Viene evidenziata una **scarsa fiducia** da parte degli incaricati alla raccolta delle informazioni sui dati comunicati dagli interessati. Spesso il **contesto** in cui vengono effettuati i colloqui risulta poco idoneo ad una corretta e trasparente raccolta delle informazioni. Viene inoltre richiesto di garantire una procedura di identificazione equa e trasparente, compresa l'eventuale valutazione dell'età.

- Mi hanno chiesto l'età, ma si sono sbagliati a scriverla e quindi ho dovuto correggere.
- Mi ha dato fastidio che non mi abbiano creduto, ma io ho insistito per la verità.
- Mi hanno fatto la radiografia al polso, in Germania, ma io ero tranquillo perché avevo detto la verità.
- Quando sono arrivato in Italia ho detto la mia età, ma non mi hanno creduto e mi hanno detto che avrei avuto brutte conseguenze se avessi detto una cosa non vera.
- Quando hanno messo in discussione le mie dichiarazioni mi sono sentita accusata di mentire.
- Non hanno voluto credere a quello che dicevo e hanno inizialmente scritto quello che ritenevano vero. Questo è brutto, e poi non aveva senso dire una buglia. Quando ho insistito poi hanno capito che dicevo la verità ed hanno scritto quello che avevo dichiarato.

Per assicurare un'adeguata accoglienza e informazione in fase di arrivo, dai minori viene richiesta la predisposizione di strutture e spazi adeguati, con la presenza di mediatori linguistico culturali e di personale in grado di ascoltare e comprendere i loro bisogni e difficoltà. Viene sottolineata l'importanza di assicurare la presenza di mediatori linguistici e culturali al momento dell'identificazione per garantire la comprensione reciproca e scongiurare incomprensioni ed errori. Viene anche richiesto di dedicare tempi adeguati ai colloqui e alle procedure di identificazione, da effettuare dopo un periodo sufficiente per superare lo stress del viaggio e dopo un'adeguata informazione. Viene segnalata la necessità di poter contattare le strutture di accoglienza prima dell'inserimento.

TORINO (FDGs)

Viene rilevata una carenza di personale dedicato all'accoglienza e i tempi di soluzione delle richieste dei minori risultano molto lunghi. Alla scarsa informazione sulle procedure di accertamento dell'età, si associano **pregiudizi e sfiducia** nelle informazioni fornite dai minori da parte delle autorità competenti rispetto all'età e l'utilizzo di criteri legati all'apparenza fisica (ad esempio vengono espressi giudizi su base estetica: un ragazzo riporta di non essere stato creduto rispetto alla propria minore età perché presenta la barba). Si rileva una sostanziale **disomogeneità nelle procedure di identificazione** e accertamento dell'età tra i diversi soggetti addetti al servizio. La mancanza di **mediatori linguistico culturali** spesso impedisce ai minori di comprendere le informazioni e di comunicare i loro bisogni. I minori non ricevono adeguate **informazioni** e spiegazioni sul processo di identificazione, di foto segnalamento e il successivo inserimento presso le strutture di accoglienza, né tantomeno sulla procedura di accertamento dell'età. Le esperienze connesse alle procedure di identificazione e accertamento sono molto eterogenee: alcuni ragazzi hanno ricevuto tutte le informazioni direttamente dall'ufficio minori attraverso un colloquio con un educatore ed un mediatore; altri invece sono stati intercettati dalle autorità di pubblica sicurezza che ha agito in maniera differente anche su base territoriale; molti ragazzi collocati in strutture, in seguito all'accertamento dell'età, non hanno ricevuto adeguate spiegazioni riguardo al proprio percorso di accoglienza in Italia o in altri casi è stata messa in dubbio la minore età.

- Sono stato catturato dalla polizia, messo dentro l'auto, mi hanno chiesto nome, cognome, da dove vieni e poi mi hanno trasportato al campo. Perché lì? Non l'ho capito.
- Siamo stati allontanati dalla barca, anche il capitano, ci hanno messo a terra con le braccia dietro e poi in ginocchio. C'erano cinque interpreti che traducevano le varie lingue, ci hanno chiesto nome, cognome, quanti anni hai, da dove vieni e se avevo un documento e poi ci hanno fatto delle foto e il test per il covid-19.
- C'era una lavagna dove in italiano scrivevano non mi ricordo cosa, c'erano dei numeri; mi hanno fatto foto davanti, a destra e a sinistra con il numero, poi le impronte.
- Nessuno ha parlato la mia lingua, sono rimasto isolato per venti giorni, non sapevo cosa sarebbe successo.
- Mi è stato fatto il test del polso perché hanno messo in dubbio la mia età.

Gli intervistati chiedono un apposito ufficio informazioni dove poter attingere notizie sui parenti arrivati o in arrivo, poter avere maggiore conoscenza sul sistema di accoglienza in Italia e sulle procedure per il ritorno volontario nel Paese di origine. Viene avanzata dai ragazzi l'esigenza di una maggiore attenzione al bisogno di essere ascoltati anche per fornire utili informazioni sui loro bisogni.

MILANO (FDGs)

La mancanza di mediatori linguistico culturali rende difficile la comunicazione e vengono meno alcune **informazioni** essenziali sulle procedure di accoglienza, di identificazione e di accertamento dell'età. Vengono riferiti tempi lunghi di permanenza in centri affollati e poco idonei (es. Centro Aldini di Milano), dove non vengono garantiti i diritti essenziali. Spesso i **primi colloqui** si effettuano in condizioni di stress psicofisico che non consentono ai minori di ricevere e fornire informazioni essenziali per una corretta identificazione ed accoglienza, la quale alcune volte avviene esclusivamente attraverso le autorità di pubblica sicurezza senza l'ausilio della mediazione.

In generale viene richiesto un maggiore coinvolgimento dei minori nelle scelte e nelle decisioni da assumere con particolare attenzione all'accertamento dell'età, prevedendo la possibilità di esprimere i loro vissuti e i loro bisogni. Emerge l'esigenza di conoscere i servizi di cui potranno fruire durante la permanenza in Italia e di aver garantite condizioni di vita dignitose. Si richiede, inoltre, che i diritti siano pienamente rispettati e garantiti, in particolare vengono citati il diritto al riposo, allo studio, all'ascolto e alla realizzazione dei propri progetti, senza differenze tra individui o nazionalità. Si riscontra una sostanziale **disomogeneità nelle procedure** seguite dagli operatori del settore in relazione ai punti di sbarco/arrivo, anche all'interno delle stesse regioni (es. Sicilia e Calabria). Viene denunciata poca fiducia nella dichiarazione dell'età da parte dei minori.

- A Lampedusa mi hanno chiesto la data di nascita, dopo la registrazione mi hanno trasferito a Venezia, non mi hanno dato informazioni sul sistema di accoglienza: non ho potuto parlare con una persona nella mia lingua, non c'era un mediatore.
- Non mi hanno spiegato i miei diritti.
- Mi sarebbe piaciuto molto avere informazioni in lingua bengalese, ma non le ho avute.
- Hanno dubitato della mia età dichiarata, anche se ho dato loro il mio certificato di nascita bengalese. Mi hanno detto che non avevo 16 ma 19 anni.
- Subito dopo il mio arrivo, alcuni medici dell'ospedale hanno esaminato diverse parti del mio corpo (raggi X) la bocca, il petto, le mani, la colonna vertebrale.
- Non ho idea di chi prenda le decisioni sulla mia età. Non so chi ne sia responsabile.
- Non ho informazioni sulle procedure di accertamento dell'età (tutti).
- Non so a chi rivolgermi in caso di dubbi sulla mia età. Posso contare solo sul mio passaporto.

- Penso che questo tipo di informazioni sia molto utile. Dovreste pubblicizzare di più la linea di assistenza sui social network. Quando sono arrivato qui ho dormito per strada per tre giorni. Sono andato in molti posti senza capire nulla. In un ufficio, una persona che parlava arabo mi ha aiutato molto e ha chiamato la polizia.
- Un ragazzo che ha viaggiato con me si era tolto la barba per il viaggio, ma prima di arrivare era ricresciuta e all'arrivo gli avevano detto che era molto grande, per fortuna aveva il passaporto.
- Ad un mio amico hanno toccato il polso per vedere se aveva o no 13 anni, era solo, hanno chiamato un medico e gli hanno toccato il polso.

Dai minori viene richiesta la presenza dei mediatori in tutte le circostanze in cui si effettuano colloqui essenziali per un'adeguata identificazione e accoglienza (dall'arrivo, alla struttura di accoglienza), garantendo le necessarie informazioni, in particolare, per gli aspetti legali. Per sopperire all'assenza di informazioni è stata adottata, quando disponibile, la mediazione informale tra pari –attraverso coetanei in comunità. Si suggerisce l'attivazione di canali social (es. TikTok), che dai minori vengono ampiamente utilizzati, per facilitare la più diffusa informazione.

ROMA

Dai racconti dei e delle minori emerge un forte stato di confusione psico-emotivo al momento dell'arrivo, che insieme all'assenza di una adeguata mediazione linguistica e culturale, ha accentuato la difficoltà di comprensione delle procedure e del sistema di diritti. Questo sembra aver contribuito al generare uno stato confusionale tra i minori unito al timore di essere rimpatriati.

- Hanno preso le mie impronte, poi per otto ore non ho capito niente. Dopo mi hanno portato in casa famiglia. In casa famiglia avevo molta paura, per tre giorni non ho parlato né mangiato.
- Non c'era nessuna persona che parlava la mia lingua, solo una persona parlava un po' di inglese e ci siamo detti poche cose.
- Io avevo paura pensavo: mi rimandavano indietro. Volevo qualcuno che mi diceva: 'tranquillo ora facciamo questo e poi questo'. Hanno preso i miei documenti e le impronte e ho pensato: 'ora mi mettono in carcere' ma non era così. Per me la polizia ti porta in carcere.

- Mi hanno chiesto solo i miei dati, nome, cognome, se avevo parenti in Italia. Non sapevo dove sarei andato, quello è importante saperlo.
- Quando arrivi non capisci niente, è importante parlare nella tua lingua con qualcuno. Volevo un mediatore culturale che mi spiegava di non avere paura.

Solo in alcuni casi, in fase di sbarco, sono stati **spiegati i diritti come persona di minore** età ed è stato esposto il percorso differenziato di accoglienza tra persone adulte e minori. Poche persone hanno riferito di avere individuato la presenza di personale delle organizzazioni internazionali preposto all'informativa, durante la fase di sbarco. Inoltre, molti minori riferiscono di essere venuti a conoscenza dei loro diritti e dei servizi di assistenza legale a cui rivolgersi, soltanto attraverso le attività informative svolte nel contesto della presente ricerca, ma di non esserne stati a conoscenza in precedenza.

VENTIMIGLIA E LAMPEDUSA (INTERVISTE)


Durante le 14 interviste svoltesi a Ventimiglia, sono emerse le seguenti criticità e sono stati identificati i seguenti bisogni.

Nella **fase di arrivo** sul territorio italiano, le informazioni ricevute sul sistema di accoglienza variano in base alle località di arrivo: la maggior parte dei MSNA giunti attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale, e in particolare sbarcati a Lampedusa o Pantelleria, così come a Taranto (navi quarantena), dichiarano di aver ricevuto alcune informazioni all'arrivo dal team di Save the Children operativo in frontiera, con l'ausilio della mediazione; ciò non è, invece, accaduto per coloro che sono giunti attraverso la rotta balcanica, ove non sono state fornite informazioni, né è stata data la possibilità di comunicare con persone che parlassero la loro lingua.

Per coloro che sono sbarcati a Taranto, la **raccolta delle generalità** è stata effettuata personale di pubblica sicurezza, con l'ausilio della mediazione; in alcuni casi sono state prese per buone le dichiarazioni effettuate senza mettere in dubbio l'età dichiarata né richiedere la documentazione anagrafica. Tra coloro che sono arrivati a Lampedusa e Pantelleria, vi sono stati casi di persone la cui minore età è stata messa in dubbio durante la procedura di identificazione, ed è stata registrata una data di nascita non corrispondente alle dichiarazioni effettuate.

La totalità delle persone intervistate a Ventimiglia dichiara di non sapere in cosa consiste la procedura di accertamento dell'età, né quando viene attivata, né conosce altre persone che sono state sottoposte a detto accertamento.

- Hanno messo in dubbio la mia minore età le persone che mi hanno registrato durante la prima identificazione. Mi hanno detto che non sono minorenne e ci hanno messo Giugno 2000 come la mia data di nascita invece è Giugno 2005.



7.

Conclusioni e raccomandazioni

Dall'analisi della normativa a vari livelli, ma anche dai documenti elaborati da varie Organizzazioni Internazionali (es. Save the Children, SCEPT), le Nazioni Unite (es. Comitato dei diritti dell'infanzia, Comitato dei diritti dei lavoratori migranti) e le sue agenzie (es. UNHCR, UNICEF, OIM), il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea (es. EUAA, FRA, Commissione Europea, Parlamento Europeo) emergono indicazioni molto importanti sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati a livello internazionale ed europeo.

In molte realtà territoriali è evidente lo sforzo degli operatori addetti all'identificazione e all'accoglienza per assicurare i diritti fondamentali dei minori, a volte anche in assenza di condizioni minime necessarie per assolvere ai compiti loro affidati.

Nonostante ciò, emerge l'esistenza di prassi relative all'identificazione e all'accertamento dell'età molto diversificate nelle varie aree geografiche del territorio nazionale - e in alcuni casi anche difformi rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa.

A tale situazione contribuisce anche la mancata emanazione del DPCM, volto a regolamentare il primo colloquio, come previsto dal Decreto Legislativo N. 142 del 2015.

In diverse realtà territoriali emerge una particolare difficoltà a mettere in atto il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (Luglio 2020), per carenza di personale addetto, per la loro inadeguata formazione, per mancato raccordo tra i soggetti istituzionalmente preposti ad assicurarne l'applicazione.

Altri aspetti particolarmente critici riguardano la carenza di mediazione linguistico culturale, la lungaggine delle procedure per accertare l'età, la carenza di spazi e tempi idonei ad assicurare lo svolgimento dei colloqui necessari per acquisire informazioni corrette e informare i minori sugli aspetti relativi alle procedure di accertamento, ma anche sulle conseguenze che possono derivare da errate/false dichiarazioni.

Un altro aspetto di criticità riguarda la lunghezza dei tempi per la nomina dei tutori, che rappresenta un presupposto indispensabile per la prosecuzione dei successivi passaggi: accertamento dell'età, inserimento in strutture adeguate, avvio del percorso di integrazione, ecc. Un ulteriore nodo problematico riguarda la necessità di definire in modo chiaro e meno soggetto a interpretazioni soggettive il concetto di "fondato dubbio" per procedere all'accertamento dell'età.

Alla luce delle predette conclusioni si espongono le **principali raccomandazioni** suddivise in base ai principali destinatari delle stesse.

STATO

Presidente del Consiglio dei Ministri

Emanare al più presto il DPCM sul primo colloquio con il minore in attuazione del decreto legislativo 142/2015, così come novellato dalla L.47/2017 - riaprendo il dialogo con la società civile circa i suoi contenuti - al fine di garantire un framework legislativo che assicuri la multidisciplinarietà nelle prime fasi dell'identificazione e presa in carico, anche in relazione alla dichiarazione di maggiore o minore età.

Dipartimento per le Politiche Europee

Rafforzare la comunicazione tra le autorità nazionali e l'uso di piattaforme e database per le indagini transazionali per favorire la ricerca dei documenti identificativi che potrebbero corroborare le informazioni fornite dai MSNA e pertanto ridurrebbero la necessità di dare avvio alla procedura di accertamento socio-sanitario.

Ministero della Salute

- Sostenere, da un punto di vista tecnico-attuativo, il processo di adozione ed attuazione del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (Luglio 2020) da parte delle strutture sanitarie pubbliche e delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), coinvolgendo di più le Regioni e le Province Autonome (raccomandazione del rapporto INMP). Garantire il supporto tecnico alle Regioni, alle Province Autonome e alle Aziende sanitarie per facilitare la corretta applicazione del protocollo e promuovere la regia delle Regioni e il loro maggior coinvolgimento (raccomandazione del rapporto INMP).
- Assicurare il monitoraggio sull'applicazione del Protocollo multidisciplinare (Luglio 2020), così come previsto dal protocollo stesso attraverso la verifica delle prassi adottate nelle singole regioni al fine di favorire un'implementazione più univoca della normativa in materia, e -assicurando, nel contempo, tutte le garanzie procedurali previste, a partire dalla presenza del tutore e della relativa informativa.
- In considerazione del fatto che diverse regioni adottano protocolli diversi, antecedenti o successivi all'approvazione del protocollo multidisciplinare, valutare e dare indicazioni circa la necessità o meno di adottare protocolli locali, attuativi del protocollo nazionale in un'ottica di efficienza ed armonizzazione.
- Promuovere lo scambio di buone prassi, il confronto sulle criticità e sulle possibili soluzioni tra le diverse équipe multidisciplinari attive sul territorio nazionale, cercando di uniformare le prassi dei team multidisciplinari su basi scientifiche anche al fine di aggiornare periodicamente il Protocollo e di assicurare parità di trattamento ed il rispetto del principio di non discriminazione, oltre a rispettare il superiore interesse del minore, in linea con gli standard internazionali.
- Sviluppare percorsi formativi adeguati e omogenei attraverso specifici moduli formativi, che garantiscano sia la formazione iniziale che continua dei team multidisciplinari per l'accertamento socio sanitario dell'età in modo omogeneo, sul territorio nazionale per rendere effettivo quanto indicato nel Protocollo del 2020: "Tutti i componenti dell'équipe devono essere opportunamente formati e periodicamente aggiornati anche sulle specificità relative all'origine geografica e culturale del minore (...). La corretta applicazione della procedura richiede la presenza di personale adeguatamente formato tenuto conto della delicatezza e della complessità di tali accertamenti, e che la mancanza di formazione specifica può rappresentare un ulteriore elemento in grado di condizionare la variabilità del risultato".
- Assicurare il rispetto del carattere sequenziale ed incrementale nell'applicazione del protocollo multidisciplinare, cosicché ciascuna delle tre fasi progressive dell'accertamento sia esperita solo se necessario e se la precedente fase non sia considerata sufficiente a fugare i dubbi fondati, attraverso un'attenta analisi e valutazione motivata.

Ministero dell'Interno

- Garantire una procedura di identificazione dei MSNA -da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza preposte- che sia coerente, equa e uniforme su tutto il territorio nazionale e che preveda il rispetto di criteri chiari e non discriminatori e il rispetto del principio di presunzione della minore età.
- Assicurare un'adeguata informazione multilingua e child-friendly prima e durante, e la presenza della mediazione interculturale e di materiale scritto multilingue durante le procedure di acquisizione delle generalità in modo da poter informare gli interessati circa l'importanza di dichiarare le corrette generalità e le conseguenze, anche penali, di una dichiarazione di false generalità, nonché far conoscere le garanzie ed i diritti previsto dalla normativa italiana per i MSNA, sensibilizzando anche i minori circa i rischi connessi ad eventuali movimenti secondari.
- Assicurare immediato soccorso e protezione in strutture dedicate all'accoglienza dei minori, tenendo conto del profilo ed esigenze specifiche di ciascun individuo, nelle more dell'accertamento dell'età, nel rispetto del principio di superiore interesse del minore.
- Rafforzare le procedure preliminari di identificazione attraverso l'analisi documentale per ridurre al minimo il ricorso all'accertamento socio-sanitario dell'età.
- Garantire la realizzazione di un primo colloquio¹⁷ e ulteriori colloqui di identificazione, nel contesto del sistema di accoglienza, che siano idonei e rispettino gli standard minimi (es. setting adeguato e personale formato), al fine di: 1. favorire l'acquisizione di notizie o documentazione utili anche a corroborare l'età dichiarata; 2. raccogliere le informazioni necessarie (es. storia personale) per valutare e se necessario attivare -ma anche evitare - l'accertamento socio-sanitario dell'età; 3. stabilire un eventuale percorso di presa in carico in caso di esigenze particolari (es. MSNA vittime di tratta), rispettare il superiore interesse del minore quale considerazione preminente nell'adozione di ogni azione che riguardi un minore, inclusa appunto le procedure di accertamento dell'età.
- Garantire il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei MSNA, attraverso la predisposizione di un setting adeguato per il suddetto colloquio e con tempistiche adeguate a permettere al MSNA di esprimere le proprie dichiarazioni con maggiore consapevolezza rispetto a ciò che viene richiesto nel momento dell'incontro.
- Promuovere percorsi di formazione per tutti gli operatori che entrano in contatto con possibili MSNA all'interno del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), sulle procedure di identificazione e accertamento dell'età, affinché applichino in maniera adeguata la normativa vigente (accertamento dell'età come extrema ratio e in caso fondato di dubbio).
- Promuovere in raccordo con il SAI momenti strutturati e regolari di consultazione e partecipazione dei minori, attraverso FGD, per raccogliere le opinioni dei minori, anche relativi ai temi dell'identificazione e dell'accertamento dell'età, nel rispetto del principio fondamentale di ascolto e partecipazione sancito dall'art. 12 della CRC.
- Rendere agili, snelle e codificate le procedure di rettifica delle generalità e non considerare l'errore materiale come "dubbio fondato" che porta alla richiesta dell'accertamento socio-sanitario.

- Riattivare/riconvocare il tavolo tecnico per i MSNA, nell'ambito del quale il tema dell'identificazione e dell'accertamento dell'età può essere affrontato ed ulteriormente discusso con tutti gli stakeholders rilevanti a livello centrale, così da favorire l'efficienza delle procedure, il rispetto e l'armonizzazione della normativa. Verificare e monitorare che il tema dell'identificazione/accertamento dell'età sia inserito come tema di discussione e confronto nell'ambito dei consigli territoriali dell'immigrazione ai fini di una armonizzazione e efficienza anche a livello territoriale.

Ministero della Giustizia

- Promuovere percorsi di formazione rivolti a chi opera all'interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sulle procedure di identificazione e accertamento dell'età, affinché si applichi in maniera armonica sull'intero territorio nazionale la normativa vigente (accertamento dell'età come extrema ratio e in caso fondato di dubbio).
- Uniformare e dare indicazioni circa la definizione di "dubbio fondato", che non si limiti ad una "semplice" presa d'atto dell'assenza di documenti identificativi e/o un generico riferimento all'apparenza fisica individuale, ma possa tenere in considerazione diversi aspetti, quali ad esempio il grado di sviluppo ed alfabetizzazione del presunto minore, le sue condizioni personali, la coerenza delle sue dichiarazioni ed informazioni raccolte in sede di colloqui, il contesto socio-culturale di origine.
- Monitorare i tempi di nomina del tutore al fine di facilitare ed armonizzare una pronta nomina del tutore così da assicurare il suo supporto al minore anche nelle fasi relative all'identificazione/accertamento dell'età.

REGIONI

Promuovere una maggiore governance e supervisione regionale (regia regionale) che consenta di garantire una distribuzione geografica idonea e l'attivazione di un numero di équipe funzionali all'interno del territorio regionale, in base alle caratteristiche e all'incidenza del fenomeno dell'afflusso di MSNA nel territorio regionale.


Strutture sanitarie pubbliche del SNN/Aziende Sanitarie

- Favorire un approccio multiculturale (valutazione anche culturale e sociale) per l'accertamento socio- sanitario dell'età.
- Assicurare il rispetto del carattere sequenziale ed incrementale nell'applicazione del protocollo multidisciplinare, cosicché ciascuna delle tre fasi progressive dell'accertamento sia esperita solo se necessario e se la precedente fase non sia considerata sufficiente a fugare i dubbi fondati, attraverso un'attenta analisi e valutazione motivata.
- Assicurare il rispetto delle garanzie procedurali previste nello svolgimento ed implementazione del protocollo, con particolare riferimento al coinvolgimento del tutore in termini di informativa e partecipazione alle procedure.

INTERINSTITUZIONALE

- Rafforzare il confronto e il dialogo tra le istituzioni coinvolte e garantire una cornice inter istituzionale tra team multidisciplinari (Tribunale dei minori, Questure, Enti Locali, sistema di accoglienza), affinché la procedura sia richiesta quando effettivamente necessaria ed eseguita in modo appropriato.
- Assicurare la collaborazione e il raccordo tra le diverse autorità competenti a livello nazionale per promuovere lo scambio di informazioni presenti nei rispettivi database di riferimento.
- Facilitare il dialogo tra le Regioni, le Aziende sanitarie e il Ministero dell'Interno per definire le modalità di rimborso degli accertamenti eseguiti a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gestito dal Ministero dell'Interno (raccomandazione del rapporto INMP).
- Migliorare il dialogo tra i tribunali e le ambasciate e i consolati, qualora si tratti di accertamenti di persone non richiedenti asilo, per garantire un miglior reperimento della documentazione dai paesi di origine.





Bibliografia ragionata

Fonti normative rilevanti

- AA.VV., *Il sistema normativo a tutela dei minori stranieri non accompagnati*, 2019
- ASGI, *Norme chiare sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati*, 2017
- ASOP4G, *Indice normativo relativo ai minorenni non accompagnati*, 2019
- ***Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea***
- Circolare Ministero dell'Interno, 24 marzo 2017, Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai minori stranieri non accompagnati
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 novembre 2016, n. 234, ***Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*** (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016)
- Decreto Del Presidente Della Repubblica, 22 settembre 1988, n. 448, ***Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,*** (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92)
- ***Decreto Interministeriale (Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze) 8 agosto 2022, Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (GU n. 219 del 19-9-2022)***
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, ***Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*** (GU Serie Generale n.60 del 13-03-2014)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia
- Legge 7 aprile 2017 n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017). Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2017
- Ministero dell'Interno, ***Circolare del 9 luglio 2007 n. 17272/7***
- Regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 giugno 2013, Criteri, meccanismi e determinazione del Paese dell'Unione europea che deve esaminare una domanda di asilo
- ***Resolution 1810 (2011) of the Parliamentary Assembly "Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return"***
- ***Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI))***

Protocolli a livello nazionale e locale

- *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati, 2016*
- *Convenzione per la pianificazione dell'attività diretta all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati. Comune di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ASL della provincia di Bari, Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII*
- *Presidenza dei Consigli dei Ministri- Conferenza Unificata, Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, 2020*
- *Proposta di protocollo sull'accertamento dell'età presentata da ASGI al Tavolo interistituzionale del progetto NOMIS, 2014*
- *Protocollo d'Intesa finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento di buone prassi per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, Prefettura di Messina, 2021*
- *Protocollo d'intesa per l'accertamento dell'età dei minori migranti non accompagnati del Comune di Napoli nell'ambito dei procedimenti civili e penali, 2013*
- *Protocollo d'intesa tra la prefettura di Agrigento e l'A.S.P. di Agrigento per l'attivazione, in via sperimentale, dell'équipe multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei MSNA, 2017*
- *Protocollo del Comune di Milano sulla procedura di accertamento dell'età, 2020*
- *Protocollo di intesa per accertamento dell'età dei minori migranti non accompagnati del Comune di Napoli nell'ambito dei procedimenti civili e penali, 2013*
- *Protocollo di intesa per l'accertamento di identità dei sedicenti minori promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, 2014*
- *Protocollo d'intesa. Valutazioni finalizzate all'accertamento dell'età dei sedicenti minori non accompagnati: modalità comuni per il territorio della Regione Piemonte, 2017*
- *Protocollo operativo – territoriale di intesa sull'identificazione e sull'accertamento dei minori stranieri non accompagnati. Regione Marche, 2022*
- *Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari" (Coordinamento Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e P.A.), Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati. Nota tecnica, 2016*

Giurisprudenza

- *Comunicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 febbraio 2017 nel caso Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17)*
- *Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU), Sentenza 21 luglio 2022, CAUSA DARBOE E CAMARA c. ITALIA (Ricorso n. 5797/17)*
- *Giudice di Pace di Roma, 6 giugno 2016*
- *L'azione di tutela dei minori stranieri avviata da soci ASGI nel CAS di CONA (VE)*
- *Tribunale di Torino, terza sezione penale, 27 gennaio 2014*
- *Tribunale per i minorenni di Venezia, 2 dicembre 2016*

Raccomandazioni, pareri e dichiarazioni

- AA.VV., *Lettera Situazione dei minori stranieri non accompagnati in arrivo dalla c.d. "rotta balcanica" e direttive della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste del 31.8.2020 e del 21.12.2020*, 2021
- AGIA, *Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in "I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali"*, (pag. 50)
- Asylum Information Database (AIDA), *Detriment of the Doubt: Age Assessment of Unaccompanied Asylum-Seeking Children*, 2016
- Comitato sui diritti dell'Infanzia (Committee on the Rights of the Child- CRC)
 - *Commento Generale n. 14 Sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione*, 1 febbraio 2013
 - *Commento Generale n. 6 Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, 3 giugno 2005
 - CRC Committee Views n. 11/2017 NBF v. Spain
 - CRC Committee Views n. 16/2017 v. Spain
 - CRC Committee Views n. 22/2017 J.A.B. v. Spain
 - CRC, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Spain, 2018
- Consiglio d'Europa, *Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration*, 2017
- EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *il punto 18 dicembre 2020*, 2020
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Minori stranieri non accompagnati: applicare normativa*, 2017
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sulla visita al Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati - CPsA di Roma Capitale*, 2017
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) in Italia* (Febbraio - Marzo 2018), 2018
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020)*, 2021
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Orizzonti. Relazione al Parlamento*, 2021
- Parere del Consiglio Superiore di Sanità, *Accertamento dell'età dei minori non accompagnati*, 2009
- *Recommended principles to guide actions concerning children on the move and other children affected by migration*, 2016
- SCEP (Separated Children in Europe Programme), *Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe*, Save the Children Denmark, 2012
- SCEP (Separated Children in Europe Programme), *Statement of good practice*, 2009
- UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW), *Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return*, 16 November 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23

- UNHCR, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia*, 2014
- UNICEF, *Age assessment: a technical note*, 2013

Strumenti operativi/vademecum

- ADCS (Leading Children's Services), *Age Assessment Guidance: Guidance to assist social workers and their managers in undertaking age assessments in England*, 2015
- *Carta Europea dell'Etica Medica*, 2011
- EASO (European Asylum Support Office), *EASO Practical Guide on age assessment. Second edition*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019
- EASO (European Asylum Support Office), *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età. Seconda Edizione*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018
- FRONTEX, *VEGA Handbook: Children at airports*, European Border and Coast Guard Agency, 2017
- Save the Children, *Guía práctica para la evaluación de la edad de Niñas, Niños, Adolescentes sin referentes familiares en Europa*, 2020
- Save the Children, *Standardized Toolkit for the Age Assessment of Unaccompanied Children in Europe*, 2020
- Società Italiana di Pediatria (GLNBI-SIP), *Nuove Indicazioni Del Glnbi-Sip Per L'accoglienza Sanitaria Al Minore Migrante*, 2013
- UK Home Office Internal Instruction, *Assessing age. Version 3.0*, 2019

Video


- EUAA, *Age assessment - Why? When? How?*, 2019
- EUAA, *Age Assessment for Children*, 2020

Pubblicazioni varie

- AGIA, UNHCR, *L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, 2020
- AGIA, UNHCR, *Minori stranieri non accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni*, 2018
- ASGI, *ASGI, Report: Il "modello emergenziale" delle navi quarantena: gli approfondimenti, le analisi, i dati e le principali criticità*, 2021
- ASGI, *Diritti in rotta. L'esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità*, 2021
- ASGI, *Accertamento dell'età, due direttive della Procura della Repubblica per i minori di Trieste in contrasto con la legge*, 2021
- ASGI, *L'accertamento dell'età dei minori privi di documenti*
- ASGI, *L'accertamento dell'età dei minori privi di documenti*, 2017
- Australian Human Rights Commission, *An age of uncertainty*, 2010
- Aynsley-Green, A. et al., *Medical, Statistical, Ethical and Human Rights Considerations in the Assessment of Age in Children and Young People Subject to Immigration Control*, British Medical Bulletin, June 2012
Vol 102 issue 1

- Benso L., Milani S., **“Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control”**, pubblicato il 14.5.2012 in British Medical Bulletin Advance Access
- Benso L., Milani S., **Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica**, 2013
- Consiglio d'Europa, Age assessment from a child's perspective. Child participation workshop methodology, 2018
- Consiglio d'Europa, Recommendation on the participation of children and young people under the age of 18, 2012
- D'Alconzo G., Inverno A., **Le nuove norme sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati : contenuto e riflessioni sull'attuazione**, in [Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia : 3, 2017][Milano : Franco Angeli, 2017.]
- Di Napoli E., **Riflessioni a margine della “nuova” procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della L. 47/2017**, 2017
- Doctors of the Word – Médecins du monde International Network, Age Assessment for Unaccompanied Minors, When European countries deny children their childhood, 2015.
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE), **Age Assessment in Europe. Applying European And International Legal Standards At All Stages Of Age Assessment Procedures**, 2022
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE), AIDA, **Report: Italy**, 2021
- Fiore O., **“Sull'uso forense dell'età biologica”**, Questione Giustizia, 2013
- FRONTEX, Frontex course manual on the protection of children at borders, European Border and Coast Guard Agency, 2019
- Fundamental Right Agency (FRA), Key migration issues: one year on from initial reporting, 2016
- Gregor Noll, **“Junk science? Four arguments against the radiological age assessment of unaccompanied minors seeking asylum”**, International Journal of Refugee Law, vol. 28, No. 2, pp. 234–250.
- INMP, Primo rapporto sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, 2022
- Johansson E., Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children, 2019.
- OIM, Children on the Move, International Organization for Migration, 2013
- Royal College of Paediatrics, The health of refugee children: Guidelines for paediatricians, 1999
- Save the Children Fund, Protecting Children on The Move. A guide to programming for children affected by migration and displacement, The Save the Children Fund, 2018
- Save the Children International, When we are asked, not questioned. Consultations With Children On The Move, 2014
- Save the Children Italia, **Superando le barriere: percorsi di accoglienza e inclusione dei giovani migranti**, 2020
- Save the Children Spagna, Standardized Toolkit for the Age Assessment of Unaccompanied Children in Europe, 2020
- Savio G., **I metodi di accertamento dell'età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra giurisprudenza e prassi applicative**, Questione Giustizia, 2015
- UNHCR, Technical Note for UNHCR Operations on Age Assessment, 2016
- UNICEF (Smith T., Brownlees L.), **Age assessment practices: a literature review**, NY, 2011
- Wales Strategic Migration Partnership, **Age Assessment of Unaccompanied Asylum Seeking Children. All Wales Multi-Agency Toolkit**, 2015





Appendice

Traccia per le interviste bilaterali

Le interviste bilaterali sono state realizzate online, attraverso video chiamata. Le stesse hanno avuto una durata di circa 1 ora e vertevano sulle seguenti tematiche, esposte attraverso **domande aperte**:

NORMATIVA: LEGGI, POLITICHE E PROCEDURE

- Esistono procedure standardizzate, linee guida o protocolli a livello regionale o locale per l'applicazione della normativa nazionale su **identificazione dei MSNA** (art.5 L.47/2017 L. Zampa e art. 19 bis d. lgs. 142/2015)?
- E per l'applicazione del "**Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati**" (Luglio 2020)?

PRASSI E PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DEI MSNA

- In base alla sua esperienza sul campo, all'arrivo dei MSNA in frontiera viene fornita informazione sul sistema italiano di accoglienza e i diritti per MSNA (es. informativa su procedure di identificazione, eventuale accertamento età e diverse tipologie di Pds/protezione internazionale)? Se sì, specificare istituzioni, organizzazioni coinvolte.
- Qual è l'applicazione specifica sul territorio della normativa/protocolli previsti su identificazione MSNA (come dovrebbe essere e com'è nella prassi)?
- Descrivere la procedura di identificazione dei MSNA (iter previsto e prassi applicate)
- Vengono rispettati i principi internazionali (interesse superiore; diritto all'ascolto e all'opinione; diritto all'informazione; consenso informato; presunzione di minore età; fondato dubbio) e i diritti dei MSNA, come il principio di presunzione di minore età, l'interesse superiore durante l'iter di identificazione?
- Principali criticità rilevate durante le procedure di identificazione (sbarco, frontiera terrestre).

PRASSI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ETA'

- Qual è l'applicazione specifica sul territorio della normativa/protocolli previsti per l'accertamento dell'età (come dovrebbe essere e com'è nella prassi)?
- Descrivere la procedura accertamento multidisciplinare (iter previsto e prassi applicate):
 - **Istituzioni coinvolte nella procedura e ruolo di ciascuna**
 - chi applica il fondato dubbio
 - chi richiede l'accertamento
 - chi realizza la valutazione
 - chi prende la decisione finale
 - **Quale metodo viene usato (es. esclusivamente medico, multidisciplinare a cascata, multidisciplinare olistico)**
 - **Conformazione equipe: quali professionalità coinvolte e che ruolo ha ogni professione?**
 - **Formazione del team multidisciplinare: da parte di chi viene formato e su quali temi?**

- Quali sono i passaggi da seguire per la procedura?
 - Quali strumenti utilizzati (formati, template) per colloqui, visite mediche?
 - Sensibilità al genere, cultura e vulnerabilità
-
- Aspetti positivi della procedura (rispetto al passato RX)

 - Vengono rispettati i principi internazionali (interesse superiore; decisione post accertamento; diritto all'ascolto e all'opinione; diritto all'informazione e consenso informato; presenza/consenso di tutore o rappresentante legale; equipe qualificata/formata e imparzialità; tempistiche brevi; diritto al ricorso contro le decisioni; altri approcci tentati prima di ricorrere ad accertamento età; indipendenza e imparzialità di chi segue l'iter dell'accertamento) e i diritti dei MSNA, come il consenso informato e il diritto all'ascolto?

 - Descrizione di **buone prassi** a livello generale e sul territorio su identificazione MSNA e su accertamento età.

 - Quali sono le principali **criticità o aspetti da migliorare** a livello generale su identificazione MSNA e su accertamento dell'età e quelle rilevate sul territorio?

Tabella riassuntiva interviste a informanti chiave

Key informant istituzionali	Key informant sociali	Ministeri, Agenzie e OO.II.
Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) della Regione Marche - Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute (ODS)	Centro Penc Antropologia e Psicologia Geoclinica	Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA)
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale Friuli Venezia Giulia	Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - Ambulatorio Pediatrico Multiculturale	Società Italiana di Pediatria (SIP) - Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GNLBM)	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.	Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI)	Ministero della Salute - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
		Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
		Save the Children

Tabella riassuntiva degli stakeholders coinvolti nelle tavole rotonde

Key informant istituzionali	Key informant sociali	Ministeri, Agenzie e OO.II.
ANCI Servizio Centrale SAI/ Cittalia	Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)	Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA)
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste	Società Italiana di Pediatria (SIP) - Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GNLBM)	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia	Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- D.G. Immigrazione e politiche di integrazione
Servizi Sociali del Comune di Milano		Ministero dell'Interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo
Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria		Ministero della Salute - D. G. Prevenzione sanitaria
Tribunale per i Minorenni di Bologna		Ministero della Salute - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria		Save the Children
Tribunale per i Minorenni di Catania		
Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA)		

Key informant istituzionali**Key informant sociali****Ministeri, Agenzie e OO.II.**

Garante nazionale dei diritti
delle persone private
della libertà personale

Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni
di Palermo

Tribunale per i Minorenni
di Messina

Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni
di Milano

Tribunale per i Minorenni
di Palermo

Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria

Traccia per i FGDs e per le interviste bilaterali con MSNA

Le domande che sono state sottoposte ai MSNA durante la realizzazione delle discussioni di gruppo e delle interviste individuali sono state basate sulla seguente traccia:

INFORMATIVA

- Al tuo arrivo (sbarco, frontiera) c'erano persone che ti hanno fornito informazioni sul sistema italiano di accoglienza?
 - Se sì, chi?
 - C'erano persone con cui potevi comunicare nella tua lingua o una lingua per te comprensibile (mediazione culturale)?
- Le informazioni fornite erano chiare, adeguate ed utili?

- Che tipo di informazioni pensi siano necessarie all'arrivo?
- Ti sono stati spiegati i tuoi diritti come persona minore d'età (informativa su procedure di identificazione, eventuale accertamento età e diverse tipologie di Pds/protezione internazionale)? Da chi? In che momento?
- Cosa possiamo migliorare nell'informativa che realizza Save allo sbarco/banchina/centro quarantena? Hai dei suggerimenti per migliorare?

PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE/ACCERTAMENTO ETA' (art.5 L.47/2017- art. 19 bis d. lgs. 142/2015)

- Quando sei arrivato/a in Italia chi e come ha raccolto le tue generalità (informazioni su di te)?
- Le hanno raccolte in modo corretto?
- Hanno messo in dubbio l'età che hai dichiarato? Chi e in che momento? E cosa ti hanno detto?
- Conosci le conseguenze delle tue dichiarazioni sull'età (minore/maggiore età) rispetto alla tua permanenza in Italia?
- Conosci la procedura di accertamento dell'età in Italia?
- Tu o qualcuno che conosci ha mai affrontato una procedura detta "accertamento dell'età"?
- Descrivi quello che sai sulla procedura dell'accertamento dell'età. Chi la realizza? In cosa consiste? Chi prende una decisione sulla tua età?
- Ti hanno chiesto se hai dei documenti identificativi (Carta d'identità/passaporto) in Italia o nel tuo paese?
- Se avessi problemi con i tuoi documenti o non credono alle tue dichiarazioni sai chi devi contattare per chiedere aiuto?
- Che tipo di informazioni pensi sia utile avere fin dall'arrivo su questo tema?

Note

- ¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report statistici sulla presenza dei MSNA in Italia
- ² View 11/2017 del CRC, NBF v. Spain, View 16/2017 del CRC A.L. v. Spain, View 22/2017 del CRC J.A.B. v. Spain; <https://www.childrensrightsobservatory.org/case-notes/s.e.m.a-v-france>
- ³ View 11/2017 del CRC (N.B.F. v. Spagna) e View 16/2017 del CRC (A.L. v. Spagna)
- ⁴ ECRE, 2021 e 2022; Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, 2017, 2018, 2021; INMP 2022; AGIA, 2019
- ⁵ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Orizzonti. Relazione al Parlamento, 2021, p. 229
- ⁶ Save the Children, UNHCR, OIM
- ⁷ Tavolo Minori Migranti è un network coordinato da Save the Children, a cui partecipano anche AiBi, Amnesty International, Asgi, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSpi, CIR, CNCA, Defence for Children, Emergency, Intersos, Oxfam, Salesiani per il Sociale, SOS Villaggi dei bambini and Terre des Hommes, al Tavolo partecipa anche UNHCR in qualità di osservatore
- ⁸ ASGI, Accertamento dell'età, due direttive della Procura della Repubblica per i minori di Trieste in contrasto con la legge, 2021
- ⁹ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il punto 18 dicembre 2020, 2020
- ¹⁰ AGIA, UNHCR, Minori stranieri non accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni, 2018
- ¹¹ Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU), Sentenza 21 luglio 2022, CAUSA DARBOE E CAMARA c. ITALIA (Ricorso n. 5797/17)
- ¹² Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Orizzonti. Relazione al Parlamento, 2021, p. 231
- ¹³ INMP, Primo rapporto nazionale sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, 2022. Pag. 6 e 7.
- ¹⁴ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Orizzonti. Relazione al Parlamento, 2021, p.230
- ¹⁵ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Orizzonti. Relazione al Parlamento, 2021, p. 231.
- ¹⁶ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020), 2021, p. 37
- ¹⁷ Cfr. Decreto legislativo 142/2015, art. 19 bis, comma 1: Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbiano un futuro.

Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo per dare alle bambine e ai bambini l'opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un'educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza, siamo i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andar via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni dei minori, garantire i loro diritti e ascoltare la loro voce.

Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambine e bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, sfollati e apolidi, a costruire per loro un futuro migliore.

Lavora in 137 Paesi del mondo e si occupa di oltre 89 milioni di persone, seguendo il mandato conferito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

